

A tutto il **Personale Dipendente**
c/o sede aziendale

Oggetto: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: modello di organizzazione, gestione e controllo e Codice Etico

Con il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 è stata introdotta in Italia la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300” (il “**Decreto**”).

Tale Decreto prevede un regime di responsabilità amministrativa - equiparabile, nella sostanza, alla responsabilità penale - a carico delle persone giuridiche (nel seguito, l’“**Ente**”) che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha concretamente realizzato una delle ipotesi di reato previste dal Decreto e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

Ai fini del Decreto, assumono, in particolare, rilevanza i comportamenti assunti da:

- a) le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo) (i “**Soggetti Apicali**”), e/o
- b) le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali (i “**Soggetti Sottoposti**”).

Fermo quanto precede, il Decreto prevede forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio dello stesso sia dai Soggetti Apicali, sia dai Soggetti Sottoposti.

Tra l’altro, è previsto che l’Ente sia esonerato dalla responsabilità qualora l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (il “**Modello**”) e che il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché di proporne l’aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo di Controllo dell’Ente.

Ciò premesso, la Società – al fine di garantire la permanenza della correttezza e della trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali – ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere alla predisposizione, adozione ed attuazione del Modello e del relativo Codice Etico.

Il Modello ed il Codice Etico, infatti, costituiscono un valido strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti della Società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché, nell’espletamento delle proprie attività, si tengano comportamenti corretti e lineari nel contesto di un’organizzazione idonea a prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

F2 s.r.l.

via Lago Maggiore, 32
I - 36015 Schio - VI
tel. +39 0445 57.57.17
fax +39 0445 57.50.81
mail f2@f2schio.com

Reg. Imprese Vicenza,
R.E.A. VI nr. 273101
Codice Fiscale e
P.IVA IT 02765200247
Cap.Soc. € 90.000 i.v.



Per tale ragione, con la presente desideriamo informarLa che, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2026, la Società ha adottato il **Modello** e il proprio il **Codice Etico**, documenti che descrivono i comportamenti e le condotte da assumere nell'esercizio dell'attività professionale e/o lavorativa.

Il Modello ed il Codice Etico di Gruppo sono disponibili, in versione telematica, nella rete intranet. Inoltre, una copia cartacea degli stessi è stata affissa presso la bacheca della Società.

Tutti i dipendenti sono tenuti allo scrupoloso rispetto del Codice Etico e del Modello Organizzativo e sono altresì tenuti a segnalare eventuali comportamenti difformi rispetto alle previsioni contenute in tali documenti tramite email indirizzata all'Organismo di Vigilanza, raggiungibile all'indirizzo odv@f2schio.com, ovvero tramite invio di segnalazione whistleblowing, a mezzo di apposito portale raggiungibile dal sito internet della Società.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi informazione e/o approfondimento desiderasse ricevere, porgiamo i nostri migliori saluti.

F2 Srl
La Direzione

Allegati: c.s.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**

PARTE GENERALE

INDICE

1. Premessa.....	3
2. Struttura della Società.....	6
2.1. <i>Oggetto sociale</i>	6
2.2. <i>Organo amministrativo ed organo di controllo</i>	6
2.3. <i>Rapporti con BONOTTO SPA</i>	7
3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di F2 SRL.....	7
3.1. <i>Principi ispiratori del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	7
3.2. <i>Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</i>	7
4. Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	8
5. Organismo di Vigilanza.....	8
5.1. <i>Requisiti e composizione</i>	8
5.2. <i>Cause di ineleggibilità e/o decadenza</i>	8
5.3. <i>Nomina, durata, sostituzione e revoca dei suoi membri</i>	9
5.4. <i>Compiti</i>	9
5.5. <i>Poteri</i>	10
5.6. <i>Funzionamento</i>	10
5.7. <i>Budget</i>	10
5.8. <i>Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza all'Organo Amministrativo</i>	11
5.9. <i>Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i>	11
5.10. <i>Canali comunicativi per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza</i>	12
6. Formazione ed informazione.....	12
6.1. <i>Piano di informazione interna</i>	12
6.2. <i>Piano di informazione esterna</i>	12

1. Premessa.

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D. Lgs. n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito.

Il D. Lgs. n. 231/2001, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto anche nell’ordinamento giuridico nazionale la responsabilità degli enti per alcuni reati commessi nell’**interesse** o a **vantaggio** degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L’applicazione della disciplina in parola viene rimessa al Giudice Penale, con il coinvolgimento diretto, per tutto quanto concerne la pubblica accusa, del Pubblico Ministero.

La tipologia delle **sanzioni** previste è diversificata a seconda della natura e della gravità dell’illecito. Quali sanzioni specificamente applicabili all’ente si prevedono (art. 9):

- la sanzione pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni interdittive** sono:

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate in via cautelare quando (art. 45, comma 1) “*sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede*”. In questo caso, “*il pubblico ministero può richiedere l’applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2*”.

L’ultimo comma della norma citata prevede che “*in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell’articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata*”.

L’art. 1 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che la normativa si applichi agli enti forniti di personalità giuridica nonché alle Società ed alle associazioni anche prive di personalità

giuridica.

Rimangono esclusi dal campo di applicazione di tale normativa lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (partiti e sindacati).

F2 SRL è ente rispetto al quale la normativa in questione trova applicazione.

In particolare, secondo i **criteri generali di imputazione** dettati dall'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, F2 SRL potrà essere chiamata a rispondere per reati "*commessi nel suo interesse o a suo vantaggio*":

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (c.d. soggetti che ricoprono – di diritto o di fatto – una posizione apicale);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), inclusi – secondo la dottrina maggioritaria – i lavoratori parasubordinati; il personale di altri enti o Società distaccato presso F2 SRL ed i collaboratori esterni che collaborino abitualmente per l'ente o, comunque, che vi siano stabilmente legati.

A norma del secondo comma del citato art. 5, la Società non risponderà di alcun illecito se sarà possibile provare che le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

La responsabilità della Società è autonoma rispetto a quella della persona fisica, in quanto è espressamente riconosciuto (art. 8) che la stessa possa essere considerata sussistente e configurabile anche quando l'autore del reato non sia identificato o non sia imputabile, ovvero quando il reato sia estinto per una causa diversa dall'ammnistia.

Tutto ciò vale, inoltre, anche nel caso di reato commesso all'estero (art. 4 del D. Lgs. n. 231/2001).

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti tipologie (artt. da 24 a 25 *noviesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001):

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001);
- peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*1 del D. Lgs. n. 231/2001);
- reati societari (art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del D. Lgs. n. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1 del D. Lgs.

n. 231/2001);

- delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- abusi di mercato (art. 25 *sexies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 *octies.1* del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- reati ambientali (art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- delitti contro gli animali (art. 25 *undevicies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- violazioni del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività (L. n. 129/2004);
- reati transnazionali (artt. 3 e 10 della L. n. 146/2006).

Il testo della fattispecie incriminatrice è riportato nell'apposito documento allegato.

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono una forma di **esonero** dalla responsabilità qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione dei reati considerati.

In particolare, l'art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2001, con riferimento ai reati-presupposto commessi dai soggetti apicali, prevede che l'ente non risponda se prova che: *“a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata*

omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)”.

In termini speculari, l'art. 7, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2001, con riferimento ai reati–presupposto commessi da soggetti sottoposti alla altrui direzione o vigilanza, prevede che *“in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

Il Modello in parola costituisce un insieme di regole comportamentali calibrate sul rischio–reato che caratterizza la Società o le funzioni di cui si compone e deve prevedere le misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della Legge, individuando ed eliminando tempestivamente le situazioni di rischio.

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'ente (Organismo di Vigilanza) con il compito di vigilare sul funzionamento ed osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché di curarne l'aggiornamento, segnalando all'Organo Amministrativo le modifiche da apportare.

Il suddetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

2. Struttura della Società.

2.1. Oggetto sociale.

F2 SRL ha quale oggetto sociale l'esercizio dell'attività di lavorazioni tessili nonché la commercializzazione di prodotti tessili.

La Società può inoltre compiere:

- tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari;
- concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi;
- assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, salvo i limiti stabiliti dalla Legge.

2.2. Organo amministrativo ed organo di controllo.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri. La Società è inoltre dotata di Collegio Sindacale, che esercita anche la funzione della revisione legale dei conti.

La Società ha inoltre nominato due procuratori: uno per la gestione amministrativa e del personale ed uno per la gestione delle tematiche attinenti alla sicurezza ed all'ambiente.

2.3. Rapporti con BONOTTO SPA.

La Società è collegata alla Società BONOTTO SPA, che detiene il 49 per cento del capitale sociale.

La Società BONOTTO SPA fa parte del "Gruppo Zegna" ed è controllata direttamente dalla Società ERMENEGILDO ZEGNA N.V., che esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti della collegata.

La Società F2 SRL svolge la propria attività nel medesimo settore della Società BONOTTO SPA ed intrattiene con questa costanti rapporti commerciali.

La Società F2 SRL riceve dalla Società BONOTTO SPA servizi generali quali:

- servizi amministrativi generali, compresa la tenuta dei libri sociali;
- servizi contabili generali, compresa la tenuta della contabilità, la registrazione delle fatture di acquisto e di vendita, la redazione delle liquidazioni periodiche;
- gestione dei rapporti bancari;
- gestione delle risorse umane;
- servizi IT.

3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di F2 SRL.

3.1. Principi ispiratori del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si ispira ai seguenti principi:

- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV) del compito di promuovere l'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di verificarne costantemente il rispetto;
- la comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti;
- l'aggiornamento periodico del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

3.2. Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si compone di più parti:

- il Codice Etico;
- la presente Parte Generale, contenente i richiami essenziali del D. Lgs. n. 231/2001, gli obiettivi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, i compiti dell'Organismo di Vigilanza e le regole di funzionamento dello stesso;
- il sistema disciplinare;
- n. 8 Parti Speciali dedicate a gruppi omogenei di reati.

Costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo anche i documenti del sistema di gestione adottato dalla Società in conformità agli *standard* internazionali ISO 9001 e ISO 14001.

4. Destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è vincolante per:

- i componenti degli organi statutari e degli altri organi sociali;
- i procuratori della Società;
- tutti i dipendenti della Società, a prescindere dalle forme contrattuali, anche quelli eventualmente assunti presso altre Società ma messi a disposizione di F2 SRL;
- tutti i collaboratori o consulenti, a prescindere dalla tipologia di contratto o incarico;
- le imprese fornitrici di beni, servizi e lavori che operino con la Società, indipendentemente dal rapporto giuridico sottostante, ed i loro dipendenti o collaboratori (limitatamente al Codice Etico).

5. Organismo di Vigilanza.

5.1. Requisiti e composizione.

Il D. Lgs. n. 231/2001 impone, al fine di poter fruire dei benefici previsti dall'adozione ed attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di affidare ad un organismo dell'ente (monocratico o collegiale) il compito di vigilare sul funzionamento e sulla osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché di curarne l'aggiornamento, attribuendo al medesimo organismo autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Le linee guida di Confindustria individuano quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza nel suo complesso e dei suoi singoli membri, l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità e la continuità d'azione.

Per quanto riguarda i requisiti di autonomia e indipendenza, essi sono riscontrabili laddove l'iniziativa di controllo risulti svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società.

È, altresì, indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Per quanto riguarda il connotato della professionalità, esso deve essere riferito al complessivo bagaglio di strumenti e tecniche necessarie per svolgere efficacemente l'attività assegnata.

Per quanto riguarda la continuità d'azione, essa è assicurata dalla presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza.

5.2. Cause di ineleggibilità e/o decadenza.

È necessario che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e l'onorabilità richiesta dal compito. In particolare, non possono essere nominati membri dell'Organismo di Vigilanza e, se nominati, decadono:

- coloro che versino in una delle cause d'ineleggibilità di cui all'art. 2382 cc, ovvero gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro i quali siano stati condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- coloro che siano imputati o che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, oppure che abbiano patteggiato la pena, anche con sentenza non irrevocabile, per uno dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione, anche con sentenza non passata in giudicato, o che abbiano patteggiato una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei membri dell'Organo Amministrativo o dei membri del Collegio Sindacale (se presente);
- coloro che si trovino in situazioni che ledano l'autonomia e l'indipendenza delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

5.3. *Nomina, durata, sostituzione e revoca dei suoi membri.*

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è di competenza dell'Organo Amministrativo, il quale potrà optare per un organismo monocratico oppure collegiale.

Il mandato ai membri dell'Organismo di Vigilanza avrà durata massima di tre anni. I membri dell'Organismo di Vigilanza sono rieleggibili.

Se collegiale, l'Organismo di Vigilanza è automaticamente sciolto qualora venga meno la maggioranza dei suoi componenti.

Qualora venisse a mancare l'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo provvederà alla sostituzione con propria determina.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell'Organismo di Vigilanza, la revoca da membro dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere decisa dall'Organo Amministrativo e previamente comunicata al Collegio Sindacale (se presente) e potrà avvenire per i sottoelencati motivi:

- gravi ed accertati motivi di incompatibilità che vanifichino l'indipendenza e l'autonomia del membro dell'Organismo di Vigilanza;
- manifestarsi di una causa di ineleggibilità;
- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;
- assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

I membri dell'Organismo di Vigilanza avranno diritto ad un compenso per l'attività svolta, determinato ad inizio mandato dall'Organo Amministrativo.

5.4. *Compiti.*

L'Organismo di Vigilanza ha i seguenti compiti:

- vigilare sulla effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo mediante il presidio delle aree a rischio di reato ed attraverso la verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- segnalare all'Organo Amministrativo le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- verificare periodicamente l'adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità, attraverso

un monitoraggio costante sul sistema dei controlli e sui protocolli;

- segnalare all'Organo Amministrativo la necessità di aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nel caso in cui i controlli operati rendano necessari correzioni o adeguamenti, ovvero nell'ipotesi di modifiche dell'organizzazione aziendale o di modifiche normative.

5.5. Poteri.

Per consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere i suddetti compiti, gli sono conferiti poteri di iniziativa e di controllo, che si estrinsecano nelle seguenti facoltà:

- avere accesso ed esaminare tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante o comunque utile per l'adempimento dei compiti affidati;
- condurre ricognizioni dell'attività della Società;
- effettuare colloqui informativi con i dipendenti;
- condurre indagini interne, assumendo informazioni e testimonianze;
- effettuare colloqui informativi con i referenti delle aziende terze con le quali sono in essere contratti di servizi;
- promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In generale, l'Organismo di Vigilanza potrà ottenere, a semplice richiesta e senza necessità di alcun consenso preventivo, ogni informazione o documento ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare a terzi e/o diffondere presso terzi le informazioni e/o documenti acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia o dall'Autorità Giudiziaria.

Fermo restando il dovere di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento, le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate dall'Organo Amministrativo o da altra funzione interna alla Società.

5.6. Funzionamento.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere formalizzata con la redazione di verbali idonei a documentare le attività di controllo eseguite.

L'Organismo di Vigilanza stabilirà in autonomia le modalità di convocazione delle riunioni, di formalizzazione delle attività compiute e di conservazione dei documenti.

5.7. Budget.

L'Organismo di Vigilanza dovrà disporre di un *budget* di spesa annuale definito con determina dell'Organo Amministrativo e sufficiente a garantire l'espletamento delle attività di controllo e verifica che gli sono demandate, ivi compresa, se necessaria, l'acquisizione di consulenze presso soggetti esterni.

Ai consulenti esterni potranno essere affidati circoscritti ambiti di indagine o specifiche attività di supporto. Detti consulenti saranno nominati dall'Organismo di Vigilanza in piena autonomia e senza necessità di autorizzazione o consenso dell'Organo Amministrativo. I consulenti avranno rapporti diretti esclusivamente con l'Organismo di Vigilanza. Le spese per tali consulenti verranno sostenute dalla Società nell'ambito del *budget* assegnato all'Organismo di Vigilanza.

Per spese eccedenti il *budget* definito e per spese straordinarie l'Organismo di Vigilanza

informerà di volta in volta per iscritto l'Organo Amministrativo.

5.8. Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza relaziona sulla sua attività periodicamente all'Organo Amministrativo secondo le seguenti tempistiche:

- tempestivamente con riguardo a situazioni a rischio rilevate durante la propria attività di monitoraggio;
- almeno una volta all'anno con relazione scritta relativa all'attività di vigilanza svolta; allo stato di attuazione e di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; alle aree di rischio vigilate; alle eventuali criticità o comportamenti illeciti rilevati e quant'altro ritenuto utile.

L'Organismo di Vigilanza relazionerà tempestivamente il Collegio Sindacale nel caso di fatti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 commessi dall'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato dall'Organo Amministrativo e dal Collegio Sindacale in qualsiasi momento o potrà esso stesso presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o a situazioni specifiche rilevate nel corso della propria attività.

5.9. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza sarà destinatario dei flussi informativi più specificamente elencati nelle singole Parti Speciali.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato:

Flusso informativo	Responsabile
Violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e delle regole e procedure interne adottate dalla Società.	Tutti i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Violazioni di legge da cui potrebbe scaturire la responsabilità della Società.	Tutti i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Conferimento di nuove deleghe o procure o modifica di quelle esistenti.	Responsabile AFC.
Adozione di nuovi atti di regolamentazione interna o loro modifica (regolamenti, procedure, ordini di servizio e simili).	Responsabile AFC.
Modifiche all'organigramma.	Responsabile AFC.
Procedimenti disciplinari azionati dalla Società e loro esito.	Responsabile AFC.

Accertamenti da parte di organi di controllo.	Responsabile AFC; responsabile operativo.
---	--

5.10. Canali comunicativi per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 e del D. Lgs. n. 24/2023 (“Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”), è necessario che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo preveda dei canali per l’effettuazione di segnalazioni di illeciti e irregolarità (c.d. *whistleblowing*).

In capo ai dipendenti della Società sussiste un obbligo di segnalare all’Organismo di Vigilanza

- fatti o condotte che integrino i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- violazioni o sospette violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Tale obbligo costituisce applicazione dei generali doveri di lealtà, correttezza e buona fede derivanti dal rapporto di lavoro.

La Società ha adottato tutti gli atti regolamentari interni per la disciplina delle “segnalazioni *whistleblowing*” di cui al D. Lgs. n. 24/2023.

In particolare, ha nominato il “responsabile delle segnalazioni *whistleblowing*” ed ha adottato la “*policy whistleblowing*”, cui si rimanda e che forma parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

6. Formazione ed informazione.

6.1. Piano di informazione interna.

F2 SRL si impegna a comunicare i contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo a tutti i soggetti che ne sono destinatari. In particolare, sarà inviata una comunicazione con la quale:

- si informa dell’avvenuta adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- si invita a consultare copia dello stesso inviato in formato elettronico o copia cartacea conservata presso la sede della Società;
- si richiede la conoscenza del D. Lgs. n. 231/2001 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nei suoi contenuti essenziali.

6.2. Piano di informazione esterna.

F2 SRL si impegna a comunicare e diffondere il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed i principi etici che informano la propria azione ai principali fornitori, consulenti esterni e terzi in generale con i quali collabora abitualmente.

Nei rapporti contrattuali con tali soggetti saranno inserite apposite clausole che vincolino

le controparti al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001
CODICE ETICO**

INDICE

1. Premessa.....	2
2. Destinatari.....	2
3. Principi etici di riferimento.	2
3.1. <i>Correttezza, lealtà ed onestà.</i>	2
3.2. <i>Rispetto della legalità.</i>	3
3.3. <i>Responsabilità negli affari.</i>	3
3.4. <i>Imparzialità.</i>	3
3.5. <i>Conflitti di interessi.</i>	3
3.6. <i>Tutela dell'immagine aziendale.</i>	3
3.7. <i>Riservatezza.</i>	3
3.8. <i>Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.</i>	3
3.9. <i>Sviluppo della professionalità.</i>	4
3.10. <i>Tutela ambientale.</i>	4
4. Norme di comportamento.....	4
4.1. <i>Rapporti con i clienti.</i>	4
4.2. <i>Rapporti con i fornitori.</i>	4
4.3. <i>Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.</i>	4
4.4. <i>Rapporti con i dipendenti.</i>	5
4.5. <i>Rapporti con i collaboratori esterni.</i>	5
4.6. <i>Rapporti con i soci e gli organi di controllo interno.</i>	5
4.7. <i>Rapporti con gli organi di informazione.</i>	5
5. Diffusione del Codice Etico.	6
6. Sistema sanzionatorio.....	6

1. Premessa.

Il seguente Codice Etico è stato predisposto allo scopo di prevenire i comportamenti che possono essere causa, anche indirettamente, della commissione dei reati richiamati dal decreto stesso. Il Codice Etico è pertanto parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 25 marzo 2026.

2. Destinatari.

Le disposizioni contenute nel Codice Etico si applicano a chiunque rivesta cariche sociali; a chiunque operi in nome e per conto della Società; a tutti i dipendenti; a tutti coloro che direttamente o indirettamente instaurano rapporti con la Società, stabilmente o anche solo temporaneamente (collaboratori, consulenti, agenti, procuratori, *partner* commerciali, fornitori di beni o servizi).

3. Principi etici di riferimento.

L'operare della Società si ispira ai seguenti principi.

3.1. *Correttezza, lealtà ed onestà.*

La Società si impegna a gestire i rapporti con tutte le controparti e con i propri dipendenti secondo principi di correttezza, lealtà ed onestà.

3.2. *Rispetto della legalità.*

La Società si impegna a non agevolare in alcun modo comportamenti illeciti o illegati di gruppi, associazioni o singoli.

3.3. *Responsabilità negli affari.*

La Società assicura che la conduzione degli affari sia improntata al rispetto dei principi di integrità e trasparenza.

Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nella pratica degli affari devono essere improntati alla massima correttezza, con esclusione di qualsiasi fenomeno di corruzione o favoritismo, alla completezza e trasparenza delle informazioni e alla legittimità, non solo formale, sulla base delle norme vigenti e delle procedure interne.

Gli organi sociali, il personale dipendente ed i collaboratori esterni della Società sono tenuti a fornire, nel corso delle trattative, informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che gli *stakeholders* siano in grado di prendere le proprie decisioni con autonomia e consapevolezza.

3.4. *Imparzialità.*

Nelle relazioni con i suoi *stakeholders*, la Società evita ogni discriminazione fondata su età, sesso, sessualità, salute, razza o nazionalità, opinioni politiche e credenze religiose.

3.5. *Conflitti di interessi.*

Chi opera nella o per la Società deve evitare di porre in essere operazioni in conflitto d'interesse ovvero deve evitare di assumere decisioni in contesti che evidenzino un interesse privato contrastante con quello della Società.

3.6. *Tutela dell'immagine aziendale.*

Chi opera nella o per la Società deve orientare il proprio comportamento alla tutela dell'immagine aziendale, nella consapevolezza che la buona reputazione e la credibilità costituiscono risorse immateriali della Società.

3.7. *Riservatezza.*

I destinatari del Codice Etico devono mantenere la massima riservatezza su informazioni, documenti e dati di cui sono venuti a conoscenza nel corso della propria attività lavorativa, che devono intendersi tutti indistintamente riservati.

Essi appartengono alla Società e, come tali, non possono essere utilizzati, rivelati, comunicati o diffusi senza specifica autorizzazione salvo che per l'esecuzione delle attività lavorative aziendali.

La Società si impegna a tutelare le informazioni relative al proprio personale e ai terzi.

3.8. *Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.*

La Società adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro e si adopera affinché venga garantita l'integrità fisica di tutti i prestatori di lavoro, nel rispetto integrale della normativa in materia. Si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti.

3.9. Sviluppo della professionalità.

La Società si impegna a sviluppare le capacità e le competenze del proprio personale, perseguendo una politica fondata sulle pari opportunità e sui meriti, considerando la professionalità una garanzia per l'intera collettività ed una condizione determinante per raggiungere i propri obiettivi. La ricerca, la selezione, l'assunzione del personale e lo sviluppo della carriera rispondono a valutazioni oggettive della qualità lavorativa, senza discriminazioni.

3.10. Tutela ambientale.

La Società si impegna ad operare nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, a promuovere e programmare lo sviluppo delle proprie attività volto a valorizzare le risorse naturali e a preservare l'ambiente per le generazioni future.

Tutto il personale della Società, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipa al processo di salvaguardia dell'ambiente.

4. Norme di comportamento.

4.1. Rapporti con i clienti.

La Società orienta la propria attività alla soddisfazione dei propri clienti, prestando attenzione alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.

Nei rapporti con la clientela e la committenza la Società assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale.

4.2. Rapporti con i fornitori.

La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi di qualsiasi tipo devono avvenire sulla base di valutazioni obiettive relative alla competitività, alla qualità, all'utilità ed al prezzo della fornitura.

La Società esclude fornitori che non rispettino o per i quali vi sia il sospetto del mancato rispetto dei livelli salariali previsti dalla normativa vigente o delle condizioni di lavoro dignotose.

La Società vieta il ricorso – direttamente o tramite i propri fornitori – al lavoro forzato; al lavoro svolto in condizioni di schiavitù; al lavoro svolto in condizioni di limitata libertà personale ovvero in condizioni di mancato rispetto dei diritti umani; al lavoro minorile; al lavoro svolto da persone che si trovino in stato di clandestinità o di permanenza irregolare nel territorio dello Stato.

4.3. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

I comportamenti della Società nei confronti della Pubblica Amministrazione devono ispirarsi alla massima trasparenza, legalità, correttezza ed integrità.

La Società rifiuta logiche di condizionamento delle decisioni, in ogni forma espresse o attuate, volte ad influenzare le decisioni dei terzi in favore della Società o a richiedere od ottenere un trattamento di favore. È altresì vietato dare corso a richieste da parte di personale della Pubblica Amministrazione tendenti a subordinare decisioni ed atti in favore della Società a riconoscimenti di utilità di qualsiasi genere.

È fatto divieto di impiegare erogazioni, contributi, finanziamenti, sgravi ricevuti da

organismi pubblici nazionali o comunitari o extracomunitari per scopi diversi da quelli a cui sono destinati.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti dagli esponenti aziendali designati. Qualora la Società utilizzi un consulente per essere rappresentata o ricevere assistenza tecnico-amministrativa nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, nei confronti di tale soggetto e del suo personale saranno applicabili le stesse direttive valide per i dipendenti della Società.

4.4. Rapporti con i dipendenti.

La Società:

- adotta politiche del personale che si basano sulla valorizzazione del merito e lo sviluppo della professionalità; tali politiche si conformano a criteri di merito e di competenza; sono vietate, pertanto, pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, gestione e sviluppo e retribuzione del personale;
- informa in maniera esauriente il dipendente appena assunto sulle caratteristiche delle mansioni e della funzione, su elementi normativi e retributivi e sul richiesto rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- richiede ai responsabili di unità operative e a tutti i collaboratori, ciascuno per quanto di competenza, di adottare comportamenti coerenti con i principi di cui al punto precedente.

4.5. Rapporti con i collaboratori esterni.

Ai collaboratori esterni è richiesto di attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico.

Il personale della Società, in rapporto alle proprie funzioni, curerà di:

- rispettare i principi e le procedure interne per la selezione e la gestione del rapporto con collaboratori esterni;
- operare solo con persone e imprese qualificate e di buona reputazione;
- informare tempestivamente il proprio superiore gerarchico, in caso di incertezze relativamente a possibili violazioni del Codice Etico da parte di collaboratori esterni.

4.6. Rapporti con i soci e gli organi di controllo interno.

Nei confronti dei soci e degli organi di controllo interno, la Società si impegna a:

- assicurare l'efficace partecipazione di tutti i componenti degli organi sociali ai lavori assembleari attraverso la tempestiva informativa sulle materie all'ordine del giorno;
- ricercare la massima trasparenza sia nelle comunicazioni sociali che nei rapporti personali.

4.7. Rapporti con gli organi di informazione.

I rapporti con la stampa e i *mass media* sono intrattenuti esclusivamente dalla funzione a ciò deputata in base a norme interne e devono essere improntati al rispetto del diritto di informazione.

L'informazione verso i *mass media* sarà accurata e deve essere realizzata con chiarezza e trasparenza.

I dipendenti che dovessero comparire ad incontri, riunioni o manifestazioni pubbliche

sono tenuti a farlo a titolo esclusivamente personale e, comunque, non potranno utilizzare nome e marchio dell'azienda, salvo autorizzazione dell'organo amministrativo.

5. Diffusione del Codice Etico.

Il Codice Etico sarà portato a conoscenza di tutti i dipendenti e di tutti coloro che instaurano rapporti con la Società, mediante apposite attività di informazione e comunicazione.

6. Sistema sanzionatorio.

La violazione delle disposizioni del presente Codice Etico costituirà illecito disciplinare o inadempimento delle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione professionale.

Data _____

Firma per accettazione _____

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**

SISTEMA DISCIPLINARE

INDICE

1. Obbligatorietà degli atti regolamentari interni.	3
2. Principi.	3
3. Destinatari.....	3
3.1. <i>Lavoratori subordinati</i>	3
3.2. <i>Lavoratori autonomi, partner commerciali e finanziari, consulenti e collaboratori esterni, clienti e fornitori</i>	3
3.3. <i>Altri destinatari</i>	3
4. Sanzioni.	3
4.1. <i>Misure per i lavoratori ed i dirigenti</i>	4
4.2. <i>Misure nei confronti di lavoratori autonomi, partner commerciali e finanziari, consulenti e collaboratori esterni, clienti e fornitori</i>	4
4.3. <i>Misure nei confronti degli organi sociali</i>	4
4.4. <i>Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza</i>	4
5. Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza.	4

1. Obbligatorietà degli atti regolamentari interni.

L'osservanza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e degli atti regolamentari interni in esso richiamati o comunque ad esso complementari è obbligatoria per i "destinatari" del Modello (§ 4 della Parte Generale).

La violazione delle norme di comportamento contenute in tali documenti costituisce grave inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della Società.

2. Principi.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte di violazioni di tali documenti prescinde dall'instaurazione di un procedimento penale per la commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.

Ogni sanzione dovrà essere irrogata nel rispetto del principio di proporzionalità e sulla base di una valutazione del caso concreto, tenendo conto, a titolo esemplificativo:

- delle modalità, dei mezzi e delle circostanze del comportamento;
- del grado di intenzionalità ovvero del grado di colpa;
- dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze negative derivanti alla Società dalla violazione;
- del ruolo e della funzione del soggetto che ha posto in essere la condotta;
- della pluralità o reiterazione delle condotte da parte del medesimo soggetto;
- di altre eventuali circostanze significative nel caso concreto.

3. Destinatari.

3.1. *Lavoratori subordinati.*

Il sistema sanzionatorio ha quali soggetti destinatari quelli legati alla Società da un rapporto di lavoro dipendente (di qualsiasi forma o natura o comunque equivalente al lavoro subordinato), compresi i dirigenti.

Il presente sistema sanzionatorio è inquadrato nel più ampio contesto del potere disciplinare del quale è titolare il Datore di Lavoro, ai sensi degli artt. 2106 cc e 7 della L. 300/1970.

3.2. *Lavoratori autonomi, partner commerciali e finanziari, consulenti e collaboratori esterni, clienti e fornitori.*

Il sistema sanzionatorio deve altresì avere quali soggetti destinatari i lavoratori autonomi, i *partner* commerciali e finanziari, i consulenti e collaboratori esterni, i clienti e fornitori, nonché tutti i soggetti esterni che, a vario titolo, operano nell'interesse della Società.

Anche in tal caso, al fine di evitare comportamenti non conformi, la Società concorda con tali soggetti specifiche clausole contrattuali che li impegnino all'osservanza del Codice Etico e del *Supplier Code of Conduct*.

3.3. *Altri destinatari.*

Sono tenuti al rispetto del Codice Etico, del *Supplier Code of Conduct* e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo anche gli amministratori; i membri del Collegio Sindacale; i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

4. Sanzioni.

4.1. Misure per i lavoratori ed i dirigenti.

Le violazioni del Codice Etico, del *Supplier Code of Conduct* e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo saranno sanzionate con l'applicazione delle sanzioni previste del CCNL Tessile Moda Industria ovvero del CCNL Dirigenti Aziende Industriali, nel rispetto delle previsioni della L. n. 300/1970.

4.2. Misure nei confronti di lavoratori autonomi, partner commerciali e finanziari, consulenti e collaboratori esterni, clienti e fornitori.

Con riferimento ai lavoratori autonomi, *partner* commerciali e finanziari, consulenti e collaboratori esterni, clienti e fornitori, opererà la clausola contrattuale di cui al precedente punto 3.2., che potrà prevedere la risoluzione del relativo contratto ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fermo restando il diritto della Società di chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti difformi, inclusi i danni derivanti dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

4.3. Misure nei confronti degli organi sociali.

In caso di violazione del Codice Etico, del *Supplier Code of Conduct* e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo commesse da parte dell'Organo Amministrativo ovvero da parte del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza ne riferirà all'Assemblea dei Soci, la quale provvederà ad adottare i provvedimenti che riterrà adeguati, tra i quali, a titolo esemplificativo:

- la censura verbale o scritta;
- la revoca degli eventuali incarichi.

Resta salvo il diritto della Società a chiedere il risarcimento dei danni.

4.4. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Laddove informato di violazioni del Codice Etico, del *Supplier Code of Conduct* e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo commesse da parte di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo provvederà ad assumere le seguenti iniziative:

- la censura verbale o scritta;
- la revoca degli eventuali incarichi.

Resta salvo il diritto della Società a chiedere il risarcimento dei danni.

5. Comunicazioni all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà essere informato di ogni procedimento disciplinare, o altre iniziative, avviato per violazione del Codice Etico o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**

PARTE SPECIALE 1

**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato,
di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento
di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato
o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture
(art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001)**

**Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione,
induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione
(art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001)**

**Induzione a non rendere dichiarazioni
o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
(art. 25 *decies* del D. Lgs. n. 231/2001)**

INDICE

1. Le fattispecie di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001.	3
2. Le fattispecie di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001.	6
3. Le fattispecie di cui all'art. 25 <i>decies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	10
4. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.....	10
5. Principi comportamentali, presidi e divieti.....	11
6. Flussi informativi verso l'OdV.....	13

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione.

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati che possono essere astrattamente realizzati da coloro che, in nome o per conto della Società, tengano rapporti con lo Stato, gli enti pubblici nazionali e gli enti pubblici locali ovvero gli enti pubblici stranieri (nel prosieguo, semplicemente “Pubblica Amministrazione” o “P.A.”¹).

La presente Parte Speciale si riferisce anche alle ipotesi di reati contro la PA commessi dai pubblici ufficiali o dagli incaricati di pubblico servizio in concorso con soggetti privati. Ai sensi degli artt. 357 e 358 cp, “*sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”, intendendosi per tale ultima “*la funzione ... disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”. Sono, invece, Incaricati di un Pubblico Servizio “*coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio*”, intendendosi per tale “*un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”. Il criterio oggi preferito dal legislatore è, dunque, di tipo “effettivistico” e in parte prescinde dalla investitura formale.

Le fattispecie di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001.

Le fattispecie previste dall’art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

¹ Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 “*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*”. Si riporta, nel seguito, un elenco esemplificativo e non esaustivo di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (Presidenza della Repubblica, Parlamento Italiano, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti, ecc.), Enti Territoriali (Regioni, Province, Comuni), Forze Armate di Polizia (Stato Maggiore della Difesa, Stato maggiore dell’Esercito, Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore dell’Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, SISDE - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica), Organi garanti di nomina parlamentare (AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di sciopero, AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Autorità, Comitati, Commissioni (Autorità per l’energia elettrica e il gas, CONSOB - Commissione nazionale per la società e la borsa, ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), altre Istituzioni ed Enti Pubblici (ACI - Automobile Club d’Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, INEA - Istituto nazionale di economia agraria, INFN - Istituto nazionale per la fisica della materia, INFN - Istituto nazionale di fisica nucleare, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ISS - Istituto superiore di sanità, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione del lavoro e della sicurezza, Monopoli di Stato, Poste Italiane, Protezione Civile, Servizio Sanitario Nazionale, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio, Agenzia del demanio, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ANCITEL – Rete telematica dei Comuni d’Italia, UPITEL - Rete telematica delle Province Italiane, Camere di commercio, Università ed enti di ricerca, Ambasciate e consolati italiani all’estero, Medico di guardia, Il Farmacista - in qualità di incaricato di pubblico servizio, Il Direttore Sanitario di una casa di ricovero e cura, ecc.).

- art. 316 *bis* cp. – Malversazione di erogazioni pubbliche;
- art. 316 *ter* cp – Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- art. 353 cp – Turbata libertà degli incanti;
- art. 353 *bis* cp – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- art. 356 cp – Frode nelle pubbliche forniture;
- art. 640, comma 2, n. 1 cp – Truffa;
- art. 640 *bis* cp – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640 *ter* cp commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione europea – Frode informatica;
- art. 2 della l. n. 898/1986 – frode ai danni del fondo europeo agricolo.

Ai fini del presente Modello, sono di seguito descritte le fattispecie di reato che, in considerazione delle peculiarità e delle caratteristiche della Società, risultano astrattamente rilevanti e potenzialmente applicabili alla stessa.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* cp).

«Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».

Il reato si configura quando i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti precedentemente ottenuti dallo Stato, da altro ente pubblico o dall’Unione europea non vengono destinati alle finalità per le quali sono stati erogati. La condotta penalmente rilevante consiste quindi nello sviamento delle somme ricevute rispetto alla loro destinazione vincolata.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* cp).

«Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito».

Il reato si configura quando, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti fatti non veri ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui

agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

Il reato di cui all'art. 316 *ter* cp si perfeziona al momento dell'indebita percezione dell'erogazione pubblica, risultando irrilevante, a differenza di quanto previsto dall'art. 316 *bis* cp, l'utilizzo o la destinazione delle somme indebitamente percepite.

La fattispecie presenta carattere residuale e trova applicazione solo nei casi in cui la condotta non sia riconducibile al più grave reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art 640 *bis* cp, che richiede per la sua integrazione l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 cp).

«Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

- 2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;*

- 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.*

Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma».

Il reato di truffa rientra tra i delitti contro il patrimonio e si configura quando un soggetto, mediante artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, consegue per sé o per altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Al fine della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, la fattispecie assume rilievo qualora il fatto sia commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico da parte di soggetti apicali o di soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

A titolo esemplificativo, il reato può configurarsi qualora, nell'ambito di rapporti con la Pubblica Amministrazione, vengano fornite informazioni non veritiere o incomplete ovvero venga trasmessa documentazione alterata o non veritiera, ad esempio in sede di partecipazione a procedure di gara o nell'ambito di richieste di autorizzazione, concessioni o altri provvedimenti amministrativi, al fine di conseguire indebitamente l'aggiudicazione della procedura o il rilascio del provvedimento richiesto.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* cp).

«La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

Il reato si configura quando la condotta di cui all'art. 640 cp abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

La fattispecie si realizza quando, mediante artifici o raggiri, si conseguono indebitamente tali finanziamenti, ad esempio fornendo dati non veritieri o incompleti o predisponendo documentazione falsificata, allo scopo di ottenere l'erogazione a cui non si avrebbe diritto.

Frode informatica (art. 640 ter, comma 1 cp).

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età».

Il reato si configura quando, mediante l'impiego "alterato" o "senza diritto" di un sistema informatico o telematico o manipolando dati, informazioni o programmi contenuti o pertinenti a tale sistema, si consegue un ingiusto profitto, arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

Il reato si realizza anche attraverso alterazioni di sistemi informatici finalizzate alla produzione di documenti attestanti fatti o circostanze inesistenti ovvero alla modifica di dati fiscali o previdenziali della Società già trasmessi alla Pubblica Amministrazione.

2. Le fattispecie di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001.

Le fattispecie previste dall'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 318 cp – Corruzione per l'esercizio della funzione;
- art. 321 cp – Pene per il corruttore;
- art. 322 cp – Istigazione alla corruzione;
- art. 346 bis cp – Traffico di influenze illecite;
- art. 314 cp – Peculato;
- art. 314 bis cp – Indebita destinazione di denaro o cose mobili;
- art. 316 cp – Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
- art. 319 cp – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319 ter cp – Corruzione in atti giudiziari;

- art. 317 cp – Concussione;
- art. 319 *quater* cp – Induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 cp – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 322 *bis* cp – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Di seguito si riporta una descrizione delle fattispecie incriminatrici che, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche delle Società, risultano astrattamente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Modello.

Fatti di Corruzione

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 cp).

«Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni».

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cp).

«Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni».

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* cp).

«Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni».

Induzione a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* cp).

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000».

Le fattispecie di corruzione disciplinate dagli artt. 318 e 319 cp si caratterizzano per la

presenza di un accordo illecito tra soggetto pubblico qualificato e soggetto privato, avente ad oggetto la dazione o la promessa indebita di denaro o di altra utilità, in cambio dell'esercizio delle funzioni o del compimento di atti d'ufficio (art. 318 cp) o dell'omissione o ritardo di atti d'ufficio o per il compimento di atti contrari ai doveri istituzionali (art. 319 cp).

Questi reati si configurano anche nel caso in cui l'indebita offerta o promessa sia formulata con riferimento ad atti, conformi o contrari ai doveri d'ufficio, già compiuti dal soggetto pubblico.

Tali fattispecie si distinguono dal reato di concussione (sotto riportato) in quanto presuppongono un rapporto paritetico e consensuale tra il soggetto pubblico qualificato e il privato, finalizzato ad un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è posto in una situazione di soggezione, con esclusione di un rapporto paritario.

Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 cp trovano applicazione anche nei confronti degli incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 320 cp.

La fattispecie di cui all'art. 319 *ter* cp ricorre quando l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità da parte del privato sia finalizzata ad influenzare un procedimento giudiziario, favorendo o danneggiando una parte.

Il reato di cui all'art. 319 *quater* cp si configura nell'ipotesi in cui il pubblico agente, abusando della propria posizione, induca il privato alla dazione o promessa di denaro o altra utilità.

Ai sensi degli artt. 321 (Pene per il corruttore)² e 322 (Istigazione alla corruzione)³ cp, le pene dagli stessi previste si applicano anche al corruttore sia nelle ipotesi in cui il reato di corruzione sia stato effettivamente consumato attraverso la dazione di denaro o altra utilità, sia nelle ipotesi in cui il reato sia rimasto nella fase del tentativo, poiché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico non hanno accettato la dazione.

Le disposizioni trovano inoltre applicazione anche nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono equiparati a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Si tratta di fattispecie di reato che presentano un rischio di potenziale commissione e sono

² Art. 321 cp – Pene per il corruttore: “Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

³ Art. 322 cp – Istigazione alla corruzione: “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 319”.

dunque rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Modello.

Concussione (art. 317 cp).

«Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

Il delitto di concussione è un reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità.

Presupposto essenziale della fattispecie è una condotta di costrizione, intesa come esercizio di una pressione psichica intensa e qualificata, tale da comprimere in modo significativo la libertà di autodeterminazione del privato. Tale pressione deriva dall'abuso della posizione autoritativa del soggetto pubblico, che assume una valenza prevaricatrice tale da porre il privato in una situazione di soggezione.

Al fine della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001, il rischio di integrazione del reato è generalmente limitato, trattandosi di reato proprio. La responsabilità dell'ente è configurabile solo in caso di concorso nel reato da parte di soggetti apicali o soggetti sottoposti qualora, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, contribuiscano alla realizzazione della condotta illecita del soggetto qualificato (ad esempio, mediante attività di intermediazione o agevolazione tra il soggetto passivo privato e il pubblico ufficiale).

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis cp).

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

Tale reato punisce la condotta di chi, fuori da casi di concorso nei reati di corruzione, sfruttando o vantando relazioni reali o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente si fa dare o promettere, per o per altri, denaro o altra utilità quale corrispettivo della propria attività di mediazione illecita nei confronti del soggetto pubblico ovvero quale remunerazione per il soggetto pubblico per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La fattispecie si caratterizza per l'anticipazione della tutela penale rispetto ai reati di corruzione, colpendo condotte prodromiche e strumentali alla possibile instaurazione di un accordo corruttivo, anche in assenza di un effettivo coinvolgimento del soggetto pubblico.

Elemento essenziale è lo sfruttamento di relazioni qualificate (effettive o meramente vantate) idonee a influenzare l'operato della Pubblica Amministrazione, in un contesto di opacità e intermediazione indebita.

Il reato si perfeziona con la mera dazione o promessa dell'utilità, a prescindere dall'effettivo esito dell'attività di mediazione.

La disposizione mira a contrastare fenomeni di intermediazione e condizionamento illeciti dei processi decisionali pubblici e presenta rilevanti profili di rischi al fine dell'applicazione del presente Modello, in particolare nei rapporti con soggetti terzi, quali consulenti o intermediari, che operino anche indirettamente verso la Pubblica Amministrazione.

3. Le fattispecie di cui all'art. 25 *decies* del D. Lgs. n. 231/2001.

La fattispecie prevista dall'art. 25 *decies* del D. Lgs. n. 231/2001 è la seguente:

- art. 377 *bis* cp – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Il testo della fattispecie incriminatrice è il seguente: *«salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni»*

4. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La Società svolge la propria attività prevalentemente a favore di soggetti privati. Tuttavia nello svolgimento delle proprie attività la Società può ricevere commesse pubbliche (anche tramite operatori economici interposti), può chiedere e ricevere sovvenzioni e/o provvidenze economiche di carattere pubblico e può avere contatti con organi di controllo che rivestono la qualifica pubblicistica.

I principali processi sensibili che la Società ha individuato al proprio interno, in relazione alla presente Parte Speciale, sono:

- richiesta, ottenimento, spendita ed utilizzo di finanziamenti, erogazioni,

agevolazioni o, in genere, risorse o benefici di natura pubblica;

- gestione della negoziazione, stipula, esecuzione, rendicontazione di contratti con enti pubblici o con enti in controllo pubblico;
- richiesta ed ottenimento di permessi, licenze, concessioni e autorizzazioni;
- gestione degli adempimenti amministrativi, fiscali e previdenziali;
- gestione di controlli, verifiche, ispezioni, accertamenti e procedimenti sanzionatori in genere;
- gestione degli omaggi, regalie, erogazioni liberali e sponsorizzazioni;
- attività pubblicitarie e sponsorizzazioni;
- affidamento di incarichi di consulenza;
- gestione delle trasferte e dei rimborsi spese;
- gestione del contenzioso giudiziale ed extra giudiziale.

Quanto all'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001, la Società ha beneficiato e può beneficiare di finanziamenti, erogazioni, agevolazioni o, in genere, risorse o benefici di carattere pubblico sicché sussiste un rischio astratto di commissione dei reati di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 231/2001. Trattandosi di un'attività solo potenziale ed in considerazione dei presidi in essere (cfr. § 5), il rischio in esame è stimato come "basso".

Quanto all'art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001, la Società può svolgere la propria attività anche a favore di soggetti pubblici o in controllo pubblico (anche tramite operatori economici interposti). Sussiste dunque un rischio astratto di commissione (quanto meno a titolo di concorso) dei reati di peculato, concussione ed induzione indebita a dare o promettere utilità.

Esiste altresì un rischio di commissione dei reati di corruzione in quanto la Società intrattiene o può intrattenere rapporti con soggetti portatori della qualifica pubblicistica. Tuttavia, in ragione del tipo e della frequenza dei rapporti con la PA e dei presidi in essere (cfr. § 5), il rischio di commissione di tali reati è stimato come "basso".

Sussiste, da ultimo, un rischio astratto di commissione del reato di cui all'art. 25 *decies* del D. Lgs. n. 231/2001, considerata l'evenienza che la Società possa essere coinvolta o comunque attinta da procedimenti penali.

In considerazione dello storico della Società e dei presidi in essere (cfr. § 5), il rischio è stimato di livello "basso".

Le funzioni esposte al rischio della commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale sono:

- l'Organo Amministrativo;
- l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo;
- il Direttore Operativo.

5. Principi comportamentali, presidi e divieti.

L'operato della Società si ispira ai seguenti principi comportamentali:

- chiarezza, trasparenza, responsabilità delle funzioni;
- implementazione e rispetto di un adeguato sistema di procure;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti

di ciascuna funzione e dei relativi poteri;

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia, il soggetto che lo esegue ed il soggetto che lo controlla;
- previsione di obiettivi chiari e predefiniti nel caso siano adottati sistemi premianti (che devono essere basati su *target* precisi e predefiniti) per i soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna;
- chiara descrizione dei rapporti gerarchici;
- adeguato livello di formalizzazione;
- i rapporti con i soggetti muniti di qualifica pubblicistica sono intrattenuti esclusivamente dagli amministratori ovvero dai procuratori della Società muniti di legale rappresentanza o da persone appositamente delegate in forma scritta;
- nel caso di verifiche e ispezioni, la Società impronta la propria condotta alla massima trasparenza e collaborazione con le Autorità Pubbliche (fatto salvo il diritto di difesa ed il principio della libertà dalle autoincriminazioni);
- i rapporti con le Autorità Pubbliche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sono intrattenuti dal Direttore Operativo;
- i rapporti con le Autorità Pubbliche in materia ambientale sono intrattenuti dal Direttore Operativo;
- è vietato assumere decisioni in conflitto di interessi.

I destinatari del Modello Organizzativo devono:

- tenere in tutte le loro attività un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di Legge, degli atti regolamentari interni e dei principi comportamentali sopra indicati;
- rispettare quanto previsto dal Codice Etico; dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dagli altri atti regolamentari interni adottati dalla Società.

Inoltre, come meglio descritto nella Parte Speciale 3, i principali processi amministrativi della Società vengono gestiti dagli uffici amministrativi della Società BONOTTO SPA. Tale circostanza assicura da un lato la frammentazione del processo gestionale, di impegno di spese e di esecuzione delle stesse e dall'altro un adeguato livello di formalizzazione, rendicontazione e verifica.

Ulteriori presidi di controllo sono costituiti:

- dalla presenza del Collegio Sindacale;
- dal sistema di gestione conforme agli *standard* internazionali ISO 9001 e ISO 14001, che risulta utile anche al fine di presidiare i processi oggetto della presente Parte Speciale.

In via generale, ai destinatari del Modello Organizzativo è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25 e 25 *decies* del D. Lgs. n. 231/2001.

In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui al presente Modello e al Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di:

- rilasciare dichiarazioni non veritiere o equivoche, finalizzate ad ottenere

erogazioni, contributi, finanziamenti pubblici;

- destinare finanziamenti, erogazioni, agevolazioni o, in genere, risorse o benefici di natura pubblica da enti pubblici nazionali o comunitari a scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi;
- tenere condotte ingannevoli o volte ad influenzarne l'indipendenza di giudizio per ottenere benefici in favore proprio o della Società;
- tenere condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione o l'Autorità di Vigilanza in errore di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata;
- esibire documenti o dati falsi o alterati ovvero rendere informazioni non corrispondenti al vero;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a favore proprio o della Società le decisioni della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza;
- promettere o effettuare elargizioni in denaro a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o stranieri;
- sfruttare relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un Pubblico Servizio oppure farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale quale prezzo della propria mediazione verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio o al fine di remunerarlo;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica amministrazioni o delle Autorità di Vigilanza;
- distribuire omaggi o regali al di fuori delle normali pratiche commerciali o di cortesia o che siano comunque rivolti ad acquisire trattamenti di favore. Gli omaggi sono consentiti se di esiguo valore o se volti a promuovere il nome della Società oppure ispirati ad iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse economiche, promesse di assunzione ecc.) in favore di Pubblici Ufficiali o Incaricati di un Pubblico Servizio;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della Società che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti nel settore;
- compiere operazioni in conflitto di interessi;
- rilasciare dichiarazioni false o produrre documentazione falsa nell'ambito di eventuali procedimenti giudiziari.

6. Flussi informativi verso l'OdV.

L'OdV deve essere tempestivamente informato di:

Flusso informativo	Responsabile
Criticità nell'ambito dei rapporti con la PA.	Tutti i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Svolgimento di attività in conflitto di interessi.	Organo amministrativo; responsabile AFC; Direttore Operativo.
Stato dei contenziosi pendenti.	Organo amministrativo; responsabile AFC; Direttore Operativo.
Applicazione di sanzioni disciplinari.	Datore di lavoro; responsabile risorse umane.

Con cadenza almeno annuale l'OdV incontrerà:

- il responsabile AFC;
- il Direttore Operativo;
- il responsabile del sistema di gestione conforme allo *standard* internazionale ISO 9001 e ISO 14001
- il Collegio Sindacale.

Gli incontri potranno essere sostituiti dall'acquisizione di *report* scritti.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**

PARTE SPECIALE 2

**Delitti informatici e trattamento illecito di dati
(art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001)**

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
(art. 25 *novies* del D. Lgs. n. 231/2001)**

INDICE

1. Le fattispecie di cui all'art. 24 <i>bis</i> del D. Lgs. n. 231/2001.....	3
2. Le fattispecie di cui all'art. 25 <i>novies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.....	9
3. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.....	10
4. Principi comportamentali, presidi e divieti.....	11
5. Flussi informativi verso l'OdV.....	13

1. Le fattispecie di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 24 bis è stato introdotto, nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001, dalla L. n. 48/2008, di ratifica della c.d. Convenzione Cybercrime, firmata a Budapest il 23 novembre 2001. L'introduzione di tale tipologia di reati nel novero delle fattispecie idonee a generare la responsabilità dell'ente ha un'importanza pratica assai rilevante, constatato che, in questo momento storico, ogni realtà aziendale, di qualsivoglia dimensione, si avvale di sistemi informatici più o meno sofisticati.

L'art. 1 della citata Convenzione stabilisce che per "sistema informatico" deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali effettuano l'elaborazione automatica di dati in base ad un programma. La principale caratteristica di un "sistema informatico" è dunque l'esecuzione automatizzata di operazioni.

Per "dato informatico", la stessa Convenzione intende qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in una forma che si presta a elaborazione informatica, inclusi i programmi che permettono ad un sistema informatico di svolgere una funzione. Tale definizione fa riferimento sia ai dati in senso stretto, sia ai programmi, in quanto i primi costituiscono le informazioni che vengono generate e salvate attraverso l'utilizzazione dei secondi.

Le fattispecie previste dall'art. 24 bis del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 615 *ter* cp – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 617 *quater* cp – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617 *quinquies* cp – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 635 *bis* cp – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- art. 635 *ter* cp – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico;
- art. 635 *quater* cp – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- art. 635 *quinquies* cp – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse;
- art. 629, comma 3 cp – Estorsione;
- art. 615-*quater* cp – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;
- art. 635 *quater*.1 cp – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- art. 491 *bis* cp – Documenti informatici (si tratta della estensione ai documenti informatici delle previsioni incriminatrici previste dagli artt. 476 e segg. cp in materia di falso documentale)
- art. 640 *quinquies* cp – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- art. 1, comma 11 del D. L. n. 105/2019 – Violazioni delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Si riporta di seguito una descrizione delle fattispecie che, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, risultano astrattamente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Modello.

Documenti informatici (art. 491 bis cp).

«Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private».

Tale disposizione estende la disciplina dei reati di falso prevista per gli atti pubblici e le scritture private alle ipotesi in cui la condotta abbia ad oggetto un documento informatico avente finalità probatoria.

La rilevanza penale è limitata ai documenti informatici dotati di efficacia probatoria secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 82/2005, che disciplina i requisiti tecnici e giuridici idonei a garantirne autenticità, integrità e riconducibilità all'autore.

La fattispecie presenta profili di rischi per l'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento alla gestione documentale informatizzata, ai flussi autorizzativi digitali e all'utilizzo di firme elettroniche.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cp).

«Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio».

La norma tutela l'inviolabilità del domicilio informatico e l'integrità dei sistemi informatici protetti e punisce chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (quali chiavi di ingresso, password o altri mezzi di protezione) ovvero vi si mantenga contro la volontà del titolare del diritto di esclusione.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, integra il requisito di abusività sia l'accesso in assenza delle credenziali sia l'accesso effettuato con credenziali legittime ma in violazione dei limiti funzionali o delle finalità autorizzate.

La condotta penalmente rilevante è integrata da qualsiasi tipo di interferenza e si perfeziona con il superamento delle misure di sicurezza ovvero con la permanenza non autorizzata successiva ad un accesso legittimo.

In ambito aziendale, rilevano condotte quali:

- accesso non autorizzato a sistemi o banche dati;
- utilizzo improprio delle credenziali assegnate;
- acquisizione di informazioni eccedenti le autorizzazioni attribuite.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cp).

«Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma».

La fattispecie configura un reato di pericolo, volto a prevenire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico mediante la repressione delle condotte preparatorie.

È punito chiunque, al fine di procurare un profitto o arrecare un danno, acquisisca, detenga o diffonda abusivamente credenziali di accesso o strumenti idonei a superare le misure di sicurezza del sistema, nonché fornisca istruzioni per tale finalità.

A titolo esemplificativo, le condotte punite possono concretizzarsi:

- nell'utilizzo non autorizzato di codici di accesso;
- nella diffusione di codici di accesso ad un numero indeterminato di soggetti non autorizzati;
- nella condivisione di codici di accesso con un numero limitato di soggetti non autorizzati;
- nella comunicazione di istruzioni tecniche idonee ad aggirare le misure di sicurezza di un sistema.

La rilevanza penale della condotta prescinde peraltro dall'effettivo accesso al sistema informatico o telematico.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cp).

«Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di

favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329».

La riforma attuata dalla Legge n. 48/2008 ha aumentato la portata applicativa dell'art. 615 *quinquies* cp:

- ampliando la protezione contro una più ampia gamma di fonti di rischio, dapprima circoscritte in maniera esclusiva al *software* e poi estese anche ad altre "apparecchiature e dispositivi" utilizzati al fine di danneggiare sistemi informatici o telematici oppure i dati o i programmi in essi contenuti;

- ampliando le condotte penalmente rilevanti, prevedendo come sanzionabile anche la mera detenzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e non la sola diffusione degli stessi.

La fattispecie configura un reato di pericolo astratto: la tutela è anticipata perché la condotta è considerata penalmente rilevante a prescindere dal verificarsi del danneggiamento.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la norma richiede il dolo specifico consistente nella finalità di danneggiare, interrompere o alterare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici o i dati e i programmi in essi racchiusi.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* cp).

«Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;

2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato».

La fattispecie estende alla segretezza, libertà e riservatezza delle "comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi", la tutela e l'apparato sanzionatorio previsto dall'art. 617 cp per comunicazioni telefoniche e telegrafiche.

Per “comunicazioni informatiche” si intendono la posta elettronica (e-mail) e le varie modalità di comunicazione simultanea, come *chat*, videoconferenze, *netmeeting*.

Le condotte penalmente rilevanti sono l’intercettazione fraudolenta, l’impedimento o l’interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi (co. 1) ed altresì la rivelazione al pubblico del contenuto delle comunicazioni illecitamente acquisite (co. 2).

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* cp).

«Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 617 quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 617 quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni».

La fattispecie punisce le condotte dirette ad installare apparecchiature, dispositivi o programmi informatici idonei ad intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni o conversazioni tra altri soggetti.

Si tratta di un reato di pericolo in quanto offre tutela anticipata alla segretezza e libertà delle comunicazioni informatiche e telematiche, incriminando le condotte prodromiche alla realizzazione dei fatti di intercettazione, impedimento o interruzione di cui all’art. 617 *quater* cp.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* cp).

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato».

La fattispecie tutela l’integrità e la disponibilità dei dati e dei sistemi informatici e punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La condotta può realizzarsi sia mediante strumenti informatici (es. diffusione di un *virus*

o *malware*) sia attraverso l'utilizzo improprio dei normali comandi di sistema (es. cancellazione o modifica non autorizzata di dati da parte di utenti abilitati).

Il reato è da ritenersi aggravato laddove il danneggiamento sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema o con violenza o minaccia.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* cp).

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)».

L'art. 635-*ter* cp sanziona le condotte già precedentemente disciplinate dall'art. 420, comma 2 cp (ora abrogato), ove il delitto era delineato quale attentato a consumazione anticipata, che aveva ad oggetto impianti di pubblica utilità e le informazioni ivi contenute.

Nonostante le fattispecie descritte dalla Convenzione di Budapest richiedessero l'effettivo danneggiamento del sistema o dei dati, l'attuale norma italiana delinea invece un reato di pericolo, che si configura anche in assenza di un danno effettivo. Qualora si verifichi il danneggiamento, la fattispecie è aggravata.

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema o con violenza o minaccia.

L'art. 635 *ter* cp ha inoltre ampliato l'ambito di tutela includendo non solo i dati relativi a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ma anche quelli utilizzati dallo Stato o da altri enti pubblici o funzionali a interessi pubblici

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* cp).

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato».

Si tratta di un reato di evento, che richiede una effettiva compromissione del sistema informatico o telematico (danneggiamento, inutilizzabilità o grave malfunzionamento). La condotta può realizzarsi sia attraverso interventi sui dati e programmi, sia mediante immissione di contenuti idonei a pregiudicare l'operatività del sistema.

Ricorre una circostanza aggravante, con conseguente aumento della pena, nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore di sistema o con violenza o minaccia.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* cp).

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)».

Tale fattispecie riprende il "vecchio" reato di attentato a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Si tratta di un reato di pericolo a consumazione anticipata, che si configura anche in assenza di un effettivo danno. Qualora si verifichi la distruzione, il danneggiamento o l'inservibilità del sistema è previsto un aggravamento di pena.

L'ipotesi è da ritenersi inoltre aggravata laddove il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema o con violenza o minaccia.

2. Le fattispecie di cui all'art. 25 *novies* del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 25 *novies* richiama la L. n. 633/1941, contenente la disciplina organica del diritto d'autore (c.d. LDA).

Le fattispecie previste dall'art. 25 *novies* del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 171, comma 1, lettera a *bis*) della L. n. 633/1941 – Messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- art. 171, comma 3 della L. n. 633/1941 – Messa a disposizione del pubblico di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore;
- art. 171 *bis* della L. n. 633/1941 – Violazioni del diritto d'autore aventi ad oggetto programmi per elaboratore;
- art. 171 *ter* della L. n. 633/1941 – Violazioni del diritto d'autore relative opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- art. 171 *septies* della L. n. 633/1941 – Falsa attestazione degli obblighi di cui all'art. 181 *bis* della L. n. 633/1941 in materia di contrassegno SIAE;
- art. 171 *octies* della L. n. 633/1941 – Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

3. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.

I principali processi sensibili che la Società ha individuato al proprio interno, in relazione alla presente Parte Speciale, sono:

- scorretto uso di *device* (personal computer, *tablet*, *smartphone*) della Società affidati all'utente;
- scorretto uso di dispositivi *hardware* o *software* della Società o personali;
- scorretto uso della rete della Società;
- scorretto uso della rete internet e dei relativi servizi;
- scorretto uso della posta elettronica;
- uso scorretto delle credenziali di accesso alla rete o ai *device*;
- indebita duplicazione o copiatura di opere intellettuali protette dal diritto d'autore;
- usurpazione di un titolo di proprietà industriale.

Quanto all'art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, del tipo di strumenti informatici impiegati, delle informazioni abitualmente veicolate per il tramite dei sistemi informatici, dell'adozione di specifici protocolli interni, sussiste il rischio astratto della commissione di un reato informatico nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

In considerazione dei presidi in essere (cfr. § 4) e del fatto che la Società non è inserita nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, il rischio è stimato come "basso".

Quanto all'art. 25 *novies* del D. Lgs. n. 231/2001, sussiste un'area di rischio con riferimento ai reati in materia di diritto d'autore previsti dagli artt. 171, 171 *bis* e 171 *ter* della L. n. 633/1941.

Non sussiste, invece, alcun rischio con riferimento ai reati di cui agli artt. 171 *septies* LDA (in quanto la Società non è produttore o importatore di supporti) e 171 *octies* LDA (che si riferisce alle trasmissioni ad accesso condizionato).

In considerazione dei presidi in essere (cfr. § 4), il rischio è stimato come "basso".

Le funzioni esposte al rischio della commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale sono tutte quelle che utilizzano sistemi informatici e telematici per l'esecuzione di attività lavorative. Trattasi dunque di un rischio diffuso.

4. Principi comportamentali, presidi e divieti.

Le seguenti regole generali di comportamento si applicano a tutti i destinatari del presente Modello che, a qualsiasi titolo, siano incaricati della gestione e manutenzione di *server*, banche dati, applicazioni, *client* e reti di telecomunicazione, nonché a coloro ai quali siano state assegnate credenziali di accesso al sistema informativo aziendale.

In particolare, i destinatari del Modello Organizzativo devono:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e i *device* aziendali esclusivamente per motivi lavorativi;
- non prestare o cedere a terzi i *device* dati in uso dalla Società, salva preventiva autorizzazione scritta della Società;
- evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio *device* oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, conoscenti);
- in caso di smarrimento o furto dei *device* dati in uso dalla Società, informare tempestivamente la Società;
- impiegare sui *device* della Società solo *software* con licenza o *open source*;
- conservare i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi che in tal modo potrebbero accedere abusivamente a dati aziendali riservati;
- tenere un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di Legge e degli atti regolamentari interni, in tutte le loro attività;
- astenersi da qualsiasi condotta (anche colposa) che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali;
- rispettare quanto previsto dal Codice Etico; dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dagli altri atti regolamentari interni adottati dalla Società.

Ai destinatari del Modello Organizzativo è fatto divieto di:

- alterare documenti, anche informatici, aventi efficacia probatoria;
- utilizzare *password* di accesso diverse dalle proprie;
- utilizzare le credenziali di accesso ai sistemi informatici o telematici aziendali al di fuori e/o in contrasto con le indicazioni impartite;
- accedere abusivamente ai sistemi informatici o telematici di soggetti terzi, pubblici o privati;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;

- danneggiare ovvero rendere in tutto o in parte inservibili, anche temporaneamente, i sistemi informatici della Società o di terzi;
- installare sui *device* della Società programmi o applicazioni che non siano state preventivamente approvate o che comunque possano integrare delitti in violazione al diritto d'autore con interesse o vantaggio della Società (legato ad esempio al non sostenimento del costo delle licenze) senza aver ottenuto l'autorizzazione da parte della funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- accedere ad internet non utilizzando le connessioni fornite dalla Società quando connessi alla rete aziendale nell'espletamento dell'attività lavorativa;
- effettuare copie non autorizzate di dati e di *software*;
- trasferire e/o trasmettere all'esterno della Società *files*, documenti o qualsiasi altra documentazione di proprietà della Società stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni.

La Società ha adottato le seguenti misure atte a mitigare il rischio di commissione delle fattispecie di reato previste nella presente Parte Speciale:

- ha previsto che l'accesso alle informazioni che risiedono sui *server* e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, sia limitato da meccanismi di autenticazione dei sistemi informatici;
- in virtù del contratto di *service*, ha affidato la gestione dei sistemi informativi e della piattaforma *whistleblowing* alla Società BONOTTO SPA, che dispone delle competenze tecniche e professionali necessarie;
- ha nominato un amministratore di sistema, munito di credenziali di autenticazione, sottoposte ad opportune misure di sicurezza in conformità ai requisiti richiesti dal Provvedimento sugli Amministratori di Sistema del Garante per la Privacy;
- si avvale di un consulente informatico specializzato (WEB PD SRL);
- ha dotato tutto il personale dipendente di credenziali di autenticazione e relative *password* personali per l'accesso al sistema informatico aziendale;
- l'accesso alle applicazioni, da parte del personale della Funzione Sistemi Informativi, è garantito attraverso meccanismi di autenticazione e relative profilazioni della singola utenza;
- la funzione Sistemi Informativi assicura che le risorse informatiche assegnate agli utenti siano correttamente configurate sotto il profilo della sicurezza;
- il *server*, le *workstation* ed i *laptop* aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da opportuni strumenti di limitazione degli accessi (quali ad es. *firewall*);
- i dispositivi telematici di instradamento sono collocati in aree accessibili al solo personale autorizzato e protette da opportune misure di sicurezza fisica;
- il server, le workstation ed i laptop aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- si è adeguata alle previsioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- ha redatto e tiene aggiornato il Registro dei Trattamenti previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- si riserva di adottare una *policy* interna nel caso in cui venisse introdotto l'uso aziendale di strumenti di intelligenza artificiale.

5. Flussi informativi verso l'OdV.

L'OdV deve essere tempestivamente informato di:

Flusso informativo	Responsabile
Disfunzioni o lacune dei sistemi informatici o telematici.	Tutti i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Attacchi o incidenti informatici.	Organo amministrativo; Direttore Operativo.
Violazioni della normativa in materia di tutela del diritto d'autore.	Organo amministrativo; Direttore Operativo.
Violazioni della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o fenomeni di <i>data breach</i> .	Organo amministrativo; Direttore Operativo.

Con cadenza almeno annuale l'OdV:

- incontrerà il Responsabile IT della Società BONOTTO SPA;
- incontrerà il Direttore Operativo.

Gli incontri potranno essere sostituiti dall'acquisizione di *report* scritti.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**

PARTE SPECIALE 3

**Falsità in strumenti o segni di riconoscimento
(art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001)**

**Reati societari
(art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001)**

**Abusi di mercato
(art. 25 *sexies* del D. Lgs. n. 231/2001)**

**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
(art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001)**

**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
(art. 25 *octies*¹ del D. Lgs. n. 231/2001)**

**Reati tributari
(art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001)**

**Contrabbando
(art. 25 *sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001)**

INDICE

1. Le fattispecie di cui all'art. 25 <i>bis</i> del D. Lgs. n. 231/2001.....	3
2. Le fattispecie di cui all'art. 25 <i>ter</i> del D. Lgs. n. 231/2001.....	4
3. Le fattispecie di cui all'art. 25 <i>sexies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.....	10
4. Le fattispecie di cui all'art. 25 <i>octies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.....	10
5. Le fattispecie di cui all'art. 25 <i>octies</i> ¹ del D. Lgs. n. 231/2001.....	12
6. Le fattispecie di cui all'art. 25 <i>quinqüesdecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.....	14
7. Le fattispecie di cui all'art. 25 <i>sexiesdecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.....	18
8. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.....	18
9. Principi comportamentali, presidi e divieti.....	20
10. Flussi informativi verso l'OdV.....	24

1. Le fattispecie di cui all'art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001.

Le fattispecie previste dall'art. 25 bis del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 453 cp – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- art. 454 cp – Alterazione di monete;
- art. 460 cp – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- art. 461 cp – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- art. 455 cp – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- art. 457 cp – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- art. 464 cp – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- art. 459 cp – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- art. 473 cp – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- art. 474 cp – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Ai fini del presente Modello, si riporta nel seguito una descrizione delle fattispecie di reato che, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, risultano astrattamente rilevanti ed applicabili alla stessa.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cp).

«Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

L'art. 473 cp costituisce una disposizione a più norme, prevedendo due diversi reati:

- il primo relativo alla falsificazione di marchi o segni distinti dei prodotti industriali (comma 1);
- il secondo relativo alla falsificazione di brevetti, disegni o modelli industriali (comma 2).

La fattispecie è stata integralmente riscritta in occasione della riforma avvenuta con la Legge n. 99/2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese.

Il bene giuridico tutelato da ambedue le fattispecie prima della riforma del 2009 era pacificamente individuato nella fede pubblica.

Dopo la riforma del 2009 l'oggetto di tutela è individuato nella proprietà industriale, intesa come l'esclusiva del titolare sul contrassegno registrato come riconosciuta in sede civile dal Codice della proprietà industriale, o comunque nell'economia pubblica, concretizzata nella tutela dell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cp).

«Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

La fattispecie punisce l'introduzione nel territorio dello Stato e la commercializzazione di prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, al fine di trarne profitto. Il reato presuppone che l'autore non abbia concorso nella contraffazione o alterazione dei segni.

2. Le fattispecie di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001.

Le fattispecie previste dall'art. 25 ter del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 2621 cc – False comunicazioni sociali;
- art. 2621 bis cc – False comunicazioni sociali di lieve entità;
- art. 2622 cc – False comunicazioni sociali delle società quotate;
- art. 2623 cc – Falso in prospetto;
- art. 2624 cc – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione;
- art. 2625 cc – Impedito controllo;
- art. 2632 cc – Formazione fittizia del capitale;
- art. 2626 cc – Indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 cc – Illegale ripartizione degli utili o delle riserve;
- art. 2628 cc – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o delle società controllate;
- art. 2629 cc – Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- art. 2633 cc – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- art. 2636 cc – Illecita influenza sull'assemblea;
- art. 2637 cc – Aggiotaggio;
- art. 2629 bis cc – Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- art. 2638 cc – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di

vigilanza;

- art. 2635 cc – Corruzione tra privati;
- art. 2635 bis cc – Istigazione alla corruzione tra privati;
- il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.

Ai fini del presente Modello, si riporta nel seguito una descrizione delle fattispecie di reato che, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, risultano astrattamente rilevanti ed applicabili alla stessa.

False comunicazioni sociali (art. 2621 cc).

« Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Il reato tutela la trasparenza, la completezza e la veridicità delle informazioni societarie. Si configura quando soggetti qualificati (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci, liquidatori) espongono consapevolmente fatti materiali rilevanti non veritieri o omettono fatti rilevanti nelle comunicazioni sociali, al fine di conseguire un ingiusto profitto, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un'elencazione delle possibili condotte idonee ad integrare tale fattispecie di reato:

- fatturazione per prestazioni inesistenti;
- falsa indicazione dei beni ceduti o dei servizi resi o del loro corrispettivo;
- fatturazione per un importo inferiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separato ricevimento di corrispettivi collaterali;
- vendite cui segue una falsa contestazione, da parte del cliente, sulla conformità o sulla qualità della merce, allo scopo di ridurre l'importo incassato ufficialmente;
- fatturazione per un importo superiore rispetto all'effettivo valore dei beni ceduti o dei servizi resi, con separata compensazione mediante il ricevimento di una fattura relativa a cessione di beni o prestazioni di servizi inesistenti;
- simulata corresponsione di somme a titolo di penale o inadempimento a seguito di controversie inesistenti;
- conferimenti in sede di aumento del capitale sociale di beni il cui effettivo valore è inferiore a quello relativo alle nuove quote o azioni emesse;
- sovrastima o sottostima delle immobilizzazioni materiali, immateriali o

finanziarie;

- falsa rilevazione del valore di ammortamento di alcuni beni in misura rispettivamente superiore o inferiore alla loro effettiva obsolescenza;
- omissione dell'esecuzione di un accantonamento reso necessario a seguito del rischio di esigibilità in cui versano uno o più crediti;
- in mancanza di qualsivoglia rischio, costituzione di un fondo di accantonamento rischi e oneri al solo fine di ridurre il risultato di esercizio e la conseguente distribuzione degli utili;
- iscrizione in bilancio di altre attività o passività inesistenti;
- contabilizzazione di altri costi o ricavi fittizi;
- predisposizione di situazioni economiche o patrimoniali da trasmettere ad istituti di credito evidenziando dati manifestamente falsi rispetto a quelli effettivi della società;
- indicazione di informazioni e dati manifestamente falsi nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis cc).

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

La fattispecie prevede un trattamento sanzionatorio attenuato per le false comunicazioni sociali di lieve entità, valutata in base alla natura e dimensioni della società e alle modalità o effetti della condotta. Per le società che non superano le soglie di fallibilità, il reato è procedibile a querela.

Impedito controllo (art. 2625 cc).

«Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa»

La fattispecie tutela l'effettività dei controlli societari e si configura come un reato proprio, che può essere commesso esclusivamente dagli amministratori (anche di fatto) quando, mediante occultamento di documenti o altri artifici, impediscono o ostacolano le attività di controllo dei soci o degli organi sociali.

La norma prevede al primo comma un illecito amministrativo e al secondo comma un illecito penale nell'ipotesi in cui la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci.

In concreto, la condotta degli amministratori si può tradurre in azioni che non rispettino

la richiesta di informazioni da parte del Collegio sindacale in tema di applicazione alla Società di una specifica normativa, mediante l'occultamento con artifici della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cc).

«Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

Il reato tutela l'integrità del capitale sociale e si configura quando gli amministratori, al di fuori delle ipotesi di legittima riduzione del capitale, restituiscono i conferimenti ai soci (anche in forma simulata) o li liberano dall'obbligo di eseguirli, compromettendo così la garanzia patrimoniale della società.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cc).

«Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato».

La fattispecie, avente natura residuale, tutela l'integrità del patrimonio sociale punendo la distribuzione da parte degli amministratori di utili non effettivamente conseguiti o di riserve indisponibili. È prevista una causa di estinzione del reato se gli utili vengono restituiti o le riserve ricostituiti prima dell'approvazione del bilancio.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cc).

«Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato».

La fattispecie tutela i diritti dei creditori sociali. Il reato si configura quando gli amministratori effettuano operazioni di riduzione del capitale, fusione o scissione in violazione delle norme a tutela dei creditori, cagionando loro un danno. È prevista una causa di estinzione del reato in caso di risarcimento del danno prima del giudizio.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cc).

«Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno».

La fattispecie tutela la veridicità del capitale sociale.

Il reato si concretizza attraverso una delle seguenti condotte:

- attribuzione al socio di azioni o quote per un valore complessivamente inferiore al loro valore nominale;
- reciproca sottoscrizione di azioni o quote tra due persone giuridiche avente carattere non
- necessariamente contestuale, ferma restando la necessità di un accordo unitario tra i due agenti diretto a questo scopo;
- rilevante sopravvalutazione del valore dei beni conferiti in natura o dei crediti oppure dell'intero patrimonio societario nell'ipotesi di trasformazione della società stessa.

Corruzione tra privati (art. 2635 cc).

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte».

Il reato punisce la corruzione nel settore privato. Si configura quando soggetti qualificati (amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci, liquidatori) o chi esercita funzioni direttive sollecitano, ricevono o accettano la promessa di denaro o utilità per compiere od omettere atti in violazione dei propri obblighi. È punito anche il corruttore.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis cc).

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace,

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata».

La fattispecie punisce l'istigazione alla corruzione tra privati non accolta. Si applica sia a chi offre o promette utilità non dovute (corrotto), sia a chi le sollecita (corrotto), quando l'offerta, la promessa o la sollecitazione non vengano accettate. La pena è ridotta di un terzo rispetto alla corruzione consumata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cc).

«Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Il reato tutela la genuinità delle deliberazioni assembleari. Si configura quando, mediante atti simulati o fraudolenti (es. ammissione al voto di soggetti non legittimati, falsificazione del numero degli intervenuti, attribuzione di un numero di azioni superiore a quello effettivo), si determina artificialmente la maggioranza assembleare per conseguire un ingiusto profitto.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cc).

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai

sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza».

La fattispecie tutela l'effettività delle funzioni di garanzia e controllo attribuite dalla legge alle autorità pubbliche e si configura quando soggetti qualificati espongono fatti non veritieri o occultano informazioni nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza, ovvero ostacolano in qualsiasi forma le loro funzioni.

Si tratta di un reato proprio che può essere commesso esclusivamente da amministratori, direttori generali, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e liquidatori di società, enti e soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza.

3. Le fattispecie di cui all'art. 25 *sexies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Le fattispecie previste dall'art. 25 *sexies* del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I *bis*, capo II, del D. Lgs. n. 58/1998;

ovvero:

- art. 184 del D. Lgs. n. 58/1998 – Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate;

- art. 185 del D. Lgs. n. 58/1998 – Manipolazione del mercato;

- art. 187 *quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998 – Altre fattispecie in materia di abusi di mercato.

4. Le fattispecie di cui all'art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Le fattispecie previste dall'art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 648 cp – Ricettazione;

- art. 648 *bis* cp – Riciclaggio;

- art. 648 *ter* cp – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;

- art. 648 *ter*1 cp – Autoriciclaggio.

Si riporta di seguito una descrizione delle fattispecie che, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, risultano astrattamente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Modello.

Ricettazione (art. 648 cp).

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il

denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

Il reato tutela il patrimonio e l'ordine economico. Si configura quando, al di fuori del concorso nel reato presupposto, si acquista, riceve, occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o ci si intromette in tali attività, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. È prevista una pena ridotta per i fatti di particolare tenuità.

Riciclaggio (art. 648 bis cp).

«Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Il reato tutela l'ordine economico e il corretto funzionamento del sistema finanziario. Si configura quando, al di fuori del concorso nel reato presupposto, si sostituisce, trasferisce denaro, beni o utilità provenienti da delitto non colposo, o si compiono altre operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionale.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cp).

«Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

La fattispecie punisce l'impiego di capitali di provenienza illecita nel circuito economico legale. Il reato si configura quando, al di fuori del concorso nel reato presupposto e delle ipotesi di ricettazione e riciclaggio, si impiegano in attività economiche o finanziarie denaro, beni o utilità provenienti da delitto. La condotta tipica consiste nell'investimento finalizzato al reinserimento dei proventi illeciti nell'economia legale.

Antiriciclaggio (art. 648 ter1 cp).

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o

speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Il reato punisce l'autoriciclaggio, ossia il riciclaggio dei proventi del proprio reato. Si configura quando chi ha commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative i proventi di tale delitto, ostacolando concretamente l'identificazione della loro provenienza. Non sono punibili le condotte di mera utilizzazione o godimento personale. La pena è aumentata per chi opera nell'esercizio di attività bancaria, finanziaria o professionale.

5. Le fattispecie di cui all'art. 25 octies¹ del D. Lgs. n. 231/2001.

Le fattispecie previste dall'art. 25 octies¹ del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 493 *ter* cp – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 493 *quater* cp – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- art. 640 *ter* cp – Frode informatica;
- art. 512 *bis* cp – Trasferimento fraudolento di valori;
- ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 184/2021, per “strumento di pagamento diverso dai contanti” si intende «*un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*».

La responsabilità dell'ente è altresì prevista dall'art. 34 del D. Lgs. n. 129/2024 in materia di mercati delle cripto-attività.

Si riporta di seguito una descrizione delle fattispecie che, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, risultano astrattamente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Modello.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter cp).

«Chiunque indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 310 a euro 1.550.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza il numero di una carta di credito o di pagamento ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero compie operazioni mediante l'utilizzazione o la messa a disposizione di dati, codici o di qualunque altra informazione atta a consentire l'accesso al sistema informatico o telematico di un soggetto che svolge l'attività di messa a disposizione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Chiunque falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 310 a euro 1.550».

La fattispecie tutela la sicurezza dei sistemi di pagamento elettronici.

Il reato si configura attraverso tre condotte:

- l'indebito utilizzo di carte di pagamento o documenti analoghi non essendone titolare;
- l'indebito utilizzo dei relativi numeri o dati di accesso ai sistemi di pagamento;
- la falsificazione, alterazione, possesso, cessione o acquisizione di tali strumenti falsificati o di provenienza illecita.

Frode informatica (art. 640 ter cp).

«Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7».

Il reato tutela il patrimonio e l'integrità dei sistemi informatici e si configura quando, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi, si procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena è aggravata se il fatto è commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, con abuso della qualità di operatore del sistema, o con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis cp).

«Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, attribuisce ad altri fittiziamente la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni.

La stessa pena si applica a chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri erogazioni pubbliche, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, attribuisce ad altri fittiziamente la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività imprenditoriale».

Il reato punisce il trasferimento fraudolento di valori finalizzato a sottrarsi al pagamento di imposte, sanzioni o interessi, ovvero a ottenere indebitamente erogazioni pubbliche. Si configura quando si attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o utilità per tali finalità. La pena è aumentata se commesso nell'esercizio di attività imprenditoriale.

6. Le fattispecie di cui all'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001.

Le fattispecie previste dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di

sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro;

- art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele;
- art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione;
- art. 10 *quater* del D. Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione.

Si riportano nel seguito il testo delle fattispecie incriminatrici e una loro descrizione risultando astrattamente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Modello.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000).

«È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria».

La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti rappresenta la fattispecie più grave nel sistema dei reati tributari.

Si configura come un reato dichiarativo e punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000).

«Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila».

L'art. 3 prevede una fattispecie residuale rispetto all'art. 2 e punisce la dichiarazione fraudolenta realizzata mediante operazioni simulate o altri mezzi fraudolenti (diversi

dalle fatture o documenti di cui al predetto art. 2) idonei ad ostacolare l'accertamento e indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Il reato si configura al superamento di specifiche soglie di evasione e quindi la condotta assume rilevanza penale esclusivamente quando congiuntamente l'imposta evasa supera € 30.000 e l'ammontare complessivo degli elementi sottratti all'imposizione supera il 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque € 1.500.000.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000).

«È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato».

La fattispecie punisce chi emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (oggettivamente o soggettivamente) al fine di consentire a terzi l'evasione fiscale.

Il reato è speculare a quello di cui all'art. 2 e tutela l'interesse erariale contrastando la creazione di documentazione falsa utilizzabile da terzi per evadere le imposte.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000).

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari».

Il reato tutela l'attività di accertamento fiscale punendo chi occulta o distrugge scritture contabili o documenti obbligatori, impedendo la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. La condotta deve essere finalizzata all'evasione propria o altrui e deve rendere impossibile la ricostruzione della situazione fiscale.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000).

«È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni».

Il reato punisce chi, per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi o sanzioni superiori a € 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni,

rendendoli non aggredibili dalla procedura di riscossione coattiva. La pena è aggravata se l'ammontare supera € 200.000. La condotta tipica consiste nel dissimulare o disperdere il patrimonio per renderlo non aggredibile dal fisco.

Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000).

«Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali».

Il reato di dichiarazione infedele costituisce una fattispecie residuale rispetto alle precedenti e punisce l'indicazione in dichiarazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, senza l'utilizzo di mezzi fraudolenti.

Il reato si configura al superamento di soglie di evasione più elevate rispetto a quelle previste dall'art. 3 per la dichiarazione fraudolenta, richiedendo per la rilevanza penale della condotta congiuntamente che l'imposta evasa superi € 100.000 e che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione superi il 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque € 2.000.000.

Non costituiscono reato le mere valutazioni o classificazioni errate se i criteri applicati sono stati indicati nel bilancio.

Omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. n. 74/2000).

«È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 2, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto».

Il reato punisce l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IVA o del sostituto d'imposta quando l'imposta evasa o le ritenute non versate superano € 50.000.

Non costituisce omessa dichiarazione quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto dalla normativa tributaria per la presentazione della dichiarazione annuale, ovvero quella non sottoscritta o non redatta su stampato conforme.

Indebita compensazione (art. 10 *quater* del D. Lgs. n. 74/2000)

«È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro».

La fattispecie punisce l'utilizzo in compensazione di crediti fiscali non spettanti o inesistenti per importi superiori a € 50.000 annui. Il reato si configura quando, anziché versare le somme dovute all'erario, si utilizzano in compensazione crediti fiscali non spettanti (primo comma) o del tutto inesistenti (secondo comma, con pena più grave).

7. Le fattispecie di cui all'art. 25 *sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Le fattispecie previste dall'art. 25 *sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della L. n. 111/2023 e dal Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D. Lgs. n. 504/1995.

8. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.

I principali processi sensibili che la Società ha individuato al proprio interno, in relazione alla presente Parte Speciale, sono:

quanto all'art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001

- gestione dei flussi finanziari (in generale);
- gestione del denaro contante;
- acquisto ed utilizzo dei valori di bollo;

quanto all'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001:

- la predisposizione di bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- le attività di controllo e/o di revisione da parte degli organi sociali;
- le operazioni su conferimenti, finanziamenti soci, utili e riserve, compreso il loro accantonamento o la loro distribuzione;
- la gestione degli adempimenti relativi alle riunioni assembleari;
- il compimento di operazioni societarie in genere (fusioni; scissioni; affitti o

cessioni di rami d'azienda; acquisto di quote societarie o azionarie; sottoscrizione di strumenti finanziari) e fasi propedeutiche alle stesse;

- il compimento di operazioni in conflitto di interessi;
- la gestione finanziaria;

quanto agli artt. 25 *octies* e *octies*¹ del D. Lgs. n. 231/2001:

- la selezione dei *partner* commerciali/finanziari e la gestione dei relativi rapporti;
- la selezione dei fornitori;
- la gestione delle transazioni finanziarie;
- l'utilizzo di carte di credito, carte di debito o comunque carte o documenti che abilitino al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi;
- la gestione dei processi di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e donazioni;
- l'acquisto e/o la cessione di beni/servizi;

quanto all'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001:

- predisposizione ed invio delle dichiarazioni dei redditi;
- predisposizione ed invio delle dichiarazioni IVA;
- emissione e registrazione delle fatture di vendita;
- registrazione delle fatture di acquisto;
- attività comunque prodromiche o funzionali rispetto alla predisposizione ed all'invio delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IVA;
- attività di conservazione ed archiviazione di scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- qualsiasi altra attività connessa alla determinazione delle imposte sui redditi o del debito IVA ed al loro pagamento.

quanto all'art. 25 *sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001:

- importazione ed esportazione delle merci;
- detenzione di merci estere;
- scarico e deposito di merci estere;
- acquisto e vendita di prodotti soggetti ad accisa.

Quanto all'art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001, in materia di falso nummario, la Società effettua e riceve alcuni pagamenti in contanti ed utilizza valori bollati, acquistati presso i rivenditori autorizzati.

Sussiste quindi un rischio astratto di commissione dei reati di cui agli artt. 455 (*Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate*); 457 (*Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*); 459 (*Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, limitatamente al richiamo ivi contenuto agli artt. 455 e 457*); 464 (*Uso di valori di bollo contraffatti o alterati*) cp. L'uso del contante, infatti, è evenienza possibile, benché rara. Quanto ai valori di bollo, essi vengono utilizzati nello svolgimento dell'attività sociale. Il rischio è stimato di livello "basso".

Non sussiste, invece, il rischio della commissione degli altri reati in materia di falso nummario e, parimenti, non sussiste il rischio di commissione dei reati in materia di

strumenti o segni di riconoscimento, in quanto dette condotte criminose non sono riferibili alle attività istituzionali della Società.

In generale, sussiste un astratto rischio di commissione dei reati societari, previsti dall'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001, salvo che per le fattispecie di cui agli artt. 2622 cc, 2629 *bis* cc (in quanto la Società non emette strumenti finanziari né è ammessa ad alcun mercato regolamentato né ha titoli in mercati regolamentati), di cui all'art. 2637 cc (in quanto la Società non ha emesso strumenti finanziari, né risulta aver rapporti con tali tipi di società) e di cui all'art. 2638 cc (in quanto la Società non è soggetta al controllo da parte di "autorità pubbliche di vigilanza").

In considerazione dei presidi in essere (cfr. § 9), il rischio è stimato di livello "basso".

Quanto ai reati previsti dall'art. 25 *sexies* del D. Lgs. n. 231/2001, non sussiste un rischio astratto di loro commissione in quanto la Società non opera su strumenti finanziari propri o di terzi, né ha rapporti con società che svolgano tale tipo di attività.

Quanto ai reati previsti dall'art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001, in materia di riciclaggio e ricettazione, sussiste un rischio astratto di loro commissione in quanto la Società svolge attività economico-finanziaria e si approvvigiona di beni. In ragione del progresso storico, delle modalità di approvvigionamento adottate e dei presidi in essere (cfr. § 9), il rischio è stimato di livello "basso".

Quanto ai reati previsti dall'art. 25 *octies*¹ del D. Lgs. n. 231/2001, in materia di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, sussiste un rischio astratto di loro commissione in quanto la Società utilizza carte di credito e di pagamento. In considerazione dei presidi in essere (cfr. § 9) e dell'assenza di pregressi episodi di indebito utilizzo, il rischio è stimato di livello "basso".

Quanto ai reati tributari previsti dall'art. 25 *quinqüesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001, sussiste un rischio astratto di loro commissione in quanto la Società è soggetto contribuente. In ragione della storicità dei fornitori e dei clienti, del loro numero limitato e dei presidi in essere (cfr. § 9), il rischio è stimato di livello "basso".

Non sussiste alcun concreto rischio di commissione delle fattispecie di cui all'art. 25 *sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001, in tema di contrabbando, in quanto la Società non acquista beni di provenienza estera.

Le funzioni esposte al rischio della commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale sono:

- l'Organo Amministrativo;
- l'Ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo;
- il Direttore Operativo;
- il Collegio Sindacale.

9. Principi comportamentali, presidi e divieti.

L'operato della Società si ispira alle logiche comportamentali indicate nella Parte

Speciale 1.

I destinatari del Modello Organizzativo devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle buone prassi di settore;
- collaborare a ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le registrazioni e comunicazioni previste dalla Legge;
- effettuare verifiche preventive sui nuovi fornitori o clienti prima della sottoscrizione dei relativi contratti;
- mantenere aggiornato l'elenco fornitori e clienti;
- definire per iscritto ogni rapporto contrattuale con clienti o fornitori facendo preferenzialmente ricorso a contratti standard, nei quali è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico adottato dalla Società;
- definire anticipatamente, già nella fase di conclusione del contratto con clienti o fornitori, il prezzo della prestazione o le modalità ed i parametri per determinarlo;
- osservare la divisione tra la funzione deputata alla negoziazione del contratto con i clienti o i fornitori e la funzione deputata all'emissione ed alla registrazione dei documenti contabili;
- verificare che l'emissione di ogni fattura di vendita o la registrazione di ogni fattura di acquisto sia abbinata ad un contratto e/o ad un rapporto commerciale altrimenti documentato;
- prima di effettuare ogni pagamento, verificare che i fornitori abbiano effettivamente eseguito la prestazione oggetto del contratto;
- effettuare pagamenti ed accettare pagamenti esclusivamente tramite modalità che assicurino la tracciabilità del flusso finanziario, salvo per le transazioni di modico valore;
- sollecitare tempestivamente i crediti scaduti;
- conservare le scritture contabili e la documentazione di cui è obbligatoria la conservazione in modo tale che ne sia impedita la cancellazione volontaria o involontaria e che, in ogni caso, sia garantito il ripristino dei dati;
- monitorare costantemente, anche attraverso uno scadenziario, gli adempimenti di Legge per la presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- verificare quotidianamente i flussi in entrata ed in uscita degli Istituti di credito presso cui ha attivi conti correnti;
- verificare il corretto utilizzo, da parte dei soggetti assegnatari, dei mezzi di pagamento (*token*, carte di credito, carte di debito, altre carte o documenti che abilitino al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o servizi, bancomat, carnet assegni);
- tenere un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di Legge e degli atti regolamentari interni, in tutte le loro attività;
- rispettare quanto previsto dal Codice Etico; dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dagli altri atti regolamentari interni adottati dalla Società.

A norma di Statuto, il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

La Società:

- è dotata di un Collegio Sindacale;
- è dotata di un sistema di gestione conforme agli *standard* internazionali ISO 9001 e ISO 14001, che risulta utile anche al fine di presidiare i processi oggetto della presente Parte Speciale;
- rispetta le procedure specifiche predisposte per governare e controllare la gestione dei flussi finanziari e dunque funzionali alla prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale;
- garantisce l'informazione verso gli amministratori e verso il Collegio Sindacale con periodicità;
- verifica che l'attività di controllo svolta dal Collegio Sindacale sia effettiva ed approfondita.

Qualora l'Organo Amministrativo intenda:

- compiere operazioni che incidono sul capitale sociale;
- compiere operazioni di restituzione dei conferimenti ai soci o di liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli;
- restituire finanziamenti ai soci;
- compiere operazioni di distribuzione di utili o riserve;
- attuare qualsiasi operazione sulle azioni o quote sociali;
- compiere operazioni di fusione o scissione;
- compiere operazioni straordinarie in genere;

dovrà:

- rendere ufficiale (tramite delibera) l'intenzione di procedere all'operazione;
- rendere ufficiale (tramite delibera) qualsiasi decisione, anche preliminare, assunta in vista dell'operazione societaria.

L'operazione potrà essere compiuta solo dopo che i predetti controlli interni siano stati effettuati con esito positivo.

I principali processi amministrativi della Società vengono gestiti dagli uffici amministrativi della Società BONOTTO SPA in ragione del contratto di servizi sottoscritto il 2.1.2019 e successivi rinnovi ed integrazioni, il quale ha ad oggetto:

- la gestione operativa dei flussi finanziari relativi ai rapporti con clienti/fornitori;
- la gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito;
- la gestione operativa delle presenze del personale dipendente ed annessi adempimenti;
- la gestione operativa contabile, amministrativa, fiscale e gestionale;
- lo studio, la messa a punto, l'implementazione ed il mantenimento del sistema di controllo di gestione della Società, con relativa formazione del personale ed elaborazione di *report* periodici;
- la predisposizione dell'architettura del sistema informatico;
- la predisposizione ed il mantenimento della piattaforma per l'effettuazione delle segnalazioni *whistleblowing*.

Il contratto di servizi non ha scadenza e viene rinnovato di anno in anno.

In ragione di tale contratto di servizi, la Società BONOTTO SPA provvede ad erogare alla Società i seguenti servizi:

- tenuta delle scritture contabili (ciclo attivo, ciclo passivo, liquidazioni periodiche);

- tenuta dei rapporti con il consulente esterno (Integra Consulting di Bassano del Grappa, Vicenza) per la redazione dei dichiarativi;
- tenuta dei libri sociali;
- predisposizione di bilanci di esercizio annuali (in collaborazione con il consulente esterno). In particolare, la Società con cadenza mensile predispone un bilancio che, sebbene ad uso interno, è redatto con le stesse modalità utilizzate per la redazione del bilancio di esercizio;
- gestione delle attività finanziarie (verifica degli incassi, effettuazione dei pagamenti). In particolare, un procuratore speciale nominato dalla Società ha il compito di verificare che l'effettiva consegna dei beni e/o l'effettiva esecuzione dei servizi da parte dei fornitori e di indicare all'altro procuratore speciale nominato dalla Società, incardinato presso la Società BONOTTO SPA, di provvedere all'apposizione del visto sulle relative fatture ed al loro pagamento;
- gestione dei rapporti con le banche;
- archiviazione della documentazione sociale;
- gestione delle risorse umane, compresa (in collaborazione con il consulente esterno) la rilevazione delle presenze, l'elaborazione dei cedolini paga, il versamento dei contributi dovuti per Legge, la eventuale predisposizione di lettere di contestazione o di richiamo.

A sua volta la Società BONOTTO SPA redige con cadenza mensile un bilancio che, sebbene ad uso interno, è redatto con le stesse modalità utilizzate per la redazione del bilancio di esercizio, e provvede al suo invio alla controllante.

Tali circostanze assicurano da un lato la frammentazione dei processi gestionali, di impegno delle spese e di esecuzione delle stesse e dall'altro un adeguato livello di formalizzazione, rendicontazione e verifica.

Quanto all'approvvigionamento di beni o servizi di uso comune, questo avviene a cura del responsabile dell'Ufficio Tecnico della Società.

Sia per ragioni di storicità, sia per ragioni di affidabilità (anche in termini di qualità), la Società si avvale di fornitori consolidati nel tempo e di numero ridotto. Il che rende meno probabile il ricorso a fornitori fiscalmente infedeli e riduce il rischio per la Società di incorrere in ipotesi di utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni soggettivamente inesistenti.

La società non svolge attività di *import/export*.

In ogni caso, per ciascun fornitore di beni o servizi la Società acquisisce i seguenti documenti:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e/o visura camerale storica dell'impresa o del lavoratore autonomo;
- documento di identità del legale rappresentante dell'impresa o del lavoratore autonomo;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità dell'impresa o del lavoratore autonomo (periodicamente aggiornato nel caso di lavori prolungati).

Almeno una volta all'anno la Società monitora, anche attraverso i *media*, l'esistenza di eventuali notizie pregiudizievoli relative a ciascun fornitore di beni o servizi.

Ai destinatari del Modello Organizzativo è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali ovvero nei dichiarativi fiscali dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle Leggi;
- esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere attività in conflitto di interessi, senza rispettare gli obblighi di astensione previsti per Legge;
- porre in essere comportamenti che, anche colposamente, impediscano o ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di verifica e di revisione da parte degli organi di controllo interni ed esterni. Le funzioni aziendali a ciò deputate avranno quindi il dovere di provvedere all'archiviazione ed alla conservazione della documentazione, in modo da renderla sempre prontamente fruibile e consultabile da parte degli Organi di Controllo interni o esterni;
- acquistare beni o servizi da soggetti dei quali non sia verificabile l'affidabilità commerciale;
- acquistare beni di provenienza sospetta;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni finanziarie (attive o passive);
- effettuare o ricevere pagamenti in contante per importi superiori ai limiti di Legge;
- effettuare o ricevere pagamenti tramite cripto-valute o cripto-monete.

10. Flussi informativi verso l'OdV.

L'OdV deve essere tempestivamente informato di:

Flusso informativo	Responsabile
Comportamenti non rispettosi della normativa fiscale o societaria.	Organo amministrativo; responsabile AFC; Direttore Operativo.
Svolgimento di attività in conflitto di interessi.	Organo amministrativo; responsabile AFC; Direttore Operativo.
Anomalie nei rapporti con fornitori o clienti.	Direttore Operativo.

L'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere:

Flusso informativo	Responsabile
Bilancio consuntivo annuale, completo di nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale.	Responsabile AFC.
Verbali degli organi sociali che trattino di operazioni straordinarie.	Responsabile AFC.
Verbali degli organi sociali che trattino di eventuali problematiche fiscali.	Responsabile AFC.

Con cadenza almeno annuale l'OdV incontrerà:

- il responsabile AFC della Società BONOTTO SPA;
- il responsabile del sistema di gestione conforme allo *standard* internazionale ISO 9001 e ISO 14001;
- il Collegio Sindacale.

Gli incontri potranno essere sostituiti dall'acquisizione di *report* scritti.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**

PARTE SPECIALE 4

**Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime
commesse con violazione delle norme
sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
(art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001)**

INDICE

1. Le fattispecie di cui all'art. 25 <i>septies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	4
2. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.....	5
3. Principi comportamentali, presidi e divieti.....	6
<i>Protocollo 1. Politica aziendale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione delle malattie professionali.....</i>	<i>6</i>
<i>Protocollo 2. Obiettivi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione delle malattie professionali.</i>	<i>6</i>
<i>Protocollo 3. Organigramma aziendale.</i>	<i>7</i>
<i>Protocollo 4. Scelta dell'RSPP.</i>	<i>7</i>
<i>Protocollo 5. Scelta della società di consulenza.</i>	<i>7</i>
<i>Protocollo 6. Scelta del Medico Competente.....</i>	<i>7</i>
<i>Protocollo 7. Procedura per garantire la conformità legislativa.....</i>	<i>7</i>
<i>Protocollo 8. Valutazione dei rischi.</i>	<i>7</i>
<i>Protocollo 9. Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).....</i>	<i>8</i>
<i>Protocollo 10. Aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).</i>	<i>8</i>
<i>Protocollo 11. Impianti, macchine ed attrezzature esistenti.....</i>	<i>8</i>
<i>Protocollo 12. Installazione di nuovi impianti, macchine ed attrezzature.</i>	<i>8</i>
<i>Protocollo 13. Manutenzione di impianti, macchine ed attrezzature.</i>	<i>9</i>
<i>Protocollo 14. Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore nel caso di appalti intraziendali.</i>	<i>9</i>
<i>Protocollo 15. Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) nel caso di appalti intraziendali.</i>	<i>9</i>
<i>Protocollo 16. Verifica degli aspetti contrattuali nel caso di appalti intraziendali.</i>	<i>10</i>
<i>Protocollo 17. Formazione ed informazione dei lavoratori.</i>	<i>10</i>
<i>Protocollo 18. Addestramento dei lavoratori.</i>	<i>11</i>
<i>Protocollo 19. Nuove assunzioni.</i>	<i>11</i>
<i>Protocollo 20. Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).....</i>	<i>11</i>
<i>Protocollo 21. Gestione della sorveglianza sanitaria.</i>	<i>11</i>
<i>Protocollo 22. Visite mediche pre-assuntive.</i>	<i>12</i>
<i>Protocollo 23. Visite mediche al termine del rapporto di lavoro.</i>	<i>12</i>
<i>Protocollo 24. Comunicazione ai lavoratori dell'esito della sorveglianza sanitaria.</i>	<i>12</i>
<i>Protocollo 25. Gestione dei lavoratori con limitazioni o prescrizioni.</i>	<i>12</i>
<i>Protocollo 26. Gestione degli accessi da parte di terzi alle aree non produttive... ..</i>	<i>12</i>
<i>Protocollo 27. Gestione degli accessi da parte di terzi alle aree produttive.....</i>	<i>12</i>
<i>Protocollo 28. Gestione delle emergenze.</i>	<i>13</i>
<i>Protocollo 29. Gestione degli infortuni.</i>	<i>13</i>
<i>Protocollo 30. Gestione degli accessi ispettivi.</i>	<i>13</i>
<i>Protocollo 31. Gestione dei quasi-infortuni.....</i>	<i>13</i>
<i>Protocollo 32. Gestione delle malattie professionali.</i>	<i>14</i>
<i>Protocollo 33. Copertura assicurativa.</i>	<i>14</i>
<i>Protocollo 34. Gestione dei sinistri.</i>	<i>14</i>
<i>Protocollo 35. Gestione della documentazione in generale.</i>	<i>14</i>

<i>Protocollo 36. Gestione della documentazione relativa ai dipendenti.....</i>	<i>14</i>
<i>Protocollo 37. Comunicazione interna verso i lavoratori.</i>	<i>14</i>
<i>Protocollo 38. Comunicazione del Datore di Lavoro al CdA.</i>	<i>14</i>
<i>Protocollo 39. Monitoraggio delle spese e degli investimenti in materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali.</i>	<i>15</i>
<i>Protocollo 40. Budget della sicurezza.</i>	<i>15</i>
4. Flussi informativi verso l’OdV.....	15

1. Le fattispecie di cui all'art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/2001.

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 *septies*, che aggiunge, all'elenco dei reati-presupposto, i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Con questa disposizione è stata estesa la responsabilità degli enti «*in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*»; a questa ipotesi, «*si applica una sanzione pecuniaria pari a mille quote*».

Si tratta di un'innovazione importante; è chiara, infatti, la netta diversità di prospettiva che si viene a determinare quando l'ente deve dotarsi di procedure funzionali alla prevenzione non più di comportamenti solo dolosi, ma anche colposi.

La connotazione in termini di "fraudolenza", che ai fini dell'esonero di responsabilità per l'ente, *ex art. 6 comma 1, lett. c)* del D. Lgs. 231/2001, deve caratterizzare il comportamento del soggetto (in posizione apicale) che delinque, appare incompatibile con una responsabilità a titolo di colpa, nella quale, in generale e fatti salvi solo alcuni casi particolari (di c.d. colpa cosciente), l'agente non solo non vuole il verificarsi dell'evento, ma non si rende nemmeno conto delle potenzialità lesive intrinseche nella sua condotta.

Allo stesso modo, anche i generali requisiti di "interesse" o "vantaggio", a cui – come visto – l'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 ancora la responsabilità dell'ente, necessitano di essere rimodulati. Secondo il dato normativo, l'ente è responsabile se ha "interesse" alla commissione del "reato" oppure se, sempre dalla commissione del "reato", trae "vantaggio". Secondo la giurisprudenza oramai consolidata, nell'ambito dei reati colposi i requisiti dell'"interesse" e del "vantaggio" vanno riferiti non all'evento, bensì alla condotta, e possono essere intesi in termini di "risparmio di spesa" ovvero di velocizzazione delle attività lavorative a discapito della sicurezza dei lavoratori.

Gli aspetti evidenziati impongono una diversa impostazione dell'assetto dei modelli organizzativi. A seguito dell'introduzione dell'art. 25 *septies* nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001, all'ente non si chiede più solo di prevenire e/o scoprire il rischio di comportamenti fraudolenti e volontari, bensì anche di porre tempestivo e preventivo rimedio a mere inottemperanze od a mancati adempimenti alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La L. n. 123/2007 conteneva anche un'espressa delega al Governo per l'adozione di uno o più Decreti Legislativi tesi a dare sistemazione organica e ad aggiornare l'intera normativa in materia di sicurezza sul lavoro (art. 1).

Con il D. Lgs. n. 81/2008 il Governo ha provveduto ad adempiere il mandato ricevuto e, nell'occasione, ha introdotto la formulazione dell'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001 attualmente vigente.

Le fattispecie previste dall'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

art. 589 cp – Omicidio colposo – *“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”;

art. 590 cp – Lesioni personali colpose – “Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

In entrambi i casi, i reati sono commessi con violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (contenuta principalmente nel D. Lgs. n. 81/2008).

2. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.

Ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 il Datore di Lavoro deve fronteggiare *“tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato... e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza..., nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”.*

I rischi specifici presenti in azienda sono stati individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). In considerazione dell’attività svolta dalla Società e dei presidi in essere (cfr. § 3), il rischio è stimato come “medio”.

Le funzioni esposte al rischio della commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale sono:

- il Datore di lavoro a titolo originario;
- il Delegato del datore di lavoro ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008;
- il Direttore Operativo;
- i preposti;
- i lavoratori;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e gli addetti al Servizio;
- il Medico Competente;
- i soggetti che svolgono attività aventi rilevanza ai fini della sicurezza e salute dei

lavoratori.

3. Principi comportamentali, presidi e divieti.

L'operato della Società si ispira alle logiche comportamentali indicate nella Parte Speciale 1.

I destinatari del Modello Organizzativo devono:

- rispettare le fonti normative e le buone prassi in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- rispettare quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi ed in altri documenti relativi alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e/o dal Documento di Valutazione dei Rischi o documenti correlati.

Inoltre, la Società:

- ha individuato un Datore di lavoro a titolo originario *ex art. 2, comma 1, lett. b)* del D. Lgs. n. 81/2008, che ha il compito di curare tutti gli aspetti inerenti alla salute e la sicurezza dei lavoratori;
- ha nominato un Delegato del datore di lavoro;
- è dotata del Documento di Valutazione Rischi (o "DVR"), che viene mantenuto aggiornato secondo le scadenze di Legge;
- ha nominato l'RSPP;
- ha nominato il Medico Competente;
- è dotata di un organigramma della sicurezza costantemente aggiornato;
- ha adottato un sistema di gestione conforme agli *standard* internazionali ISO 9001 e ISO 14001;
- è dotata di adeguata copertura assicurativa a copertura di eventuali danni, anche di natura ambientale, derivanti da infortuni o malattie professionali;
- rispetta i protocolli di seguito elencati.

Protocollo 1. Politica aziendale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione delle malattie professionali.

La Società, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche, si impegna a garantire la sicurezza dei propri lavoratori ed a contenere quanto più possibile il rischio di infortuni sul lavoro ovvero il rischio di insorgenza di malattie professionali. La Società assicura che tutta la struttura aziendale partecipi, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza.

Protocollo 2. Obiettivi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione delle malattie professionali.

La Società orienta la propria attività verso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- rispetto della normativa cogente;
- miglioramento nel tempo delle condizioni di sicurezza;
- riduzione quanto più tecnicamente possibile del rischio di infortuni sul lavoro;
- riduzione quanto più tecnicamente possibile del rischio di insorgenza di malattie

professionali.

Protocollo 3. Organigramma aziendale.

La struttura organizzativa della Società è quella rappresentata nell'organigramma aziendale ai fini della sicurezza presente nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

L'organigramma aziendale è esposto in bacheca ed è a disposizione di tutti i dipendenti che lo richiedano.

Protocollo 4. Scelta dell'RSPP.

Il Datore di lavoro, prima di nominare l'RSPP verifica, in forma documentata, la sua professionalità ed esperienza.

A tal fine, il Datore di lavoro acquisisce e conserva:

- il *curriculum vitae* dell'RSPP;
- gli attestati di formazione dell'RSPP con relativi aggiornamenti.

Il Datore di lavoro verifica che l'RSPP documenti gli accessi e le verifiche effettuate in azienda.

Protocollo 5. Scelta della società di consulenza.

Il Datore di lavoro o il Direttore Operativo, qualora lo ritengano necessario o opportuno, scelgono una società di consulenza dotata di comprovata professionalità ed esperienza, nonché dotata di struttura organizzativa tale da poter assicurare una effettiva e continuativa attività di collaborazione.

Il Datore di lavoro o il Direttore Operativo acquisiscono e conservano la documentazione a supporto della scelta effettuata.

Il Datore di lavoro o il Direttore Operativo verificano che la società di consulenza documenti gli accessi e le verifiche effettuate in azienda.

Protocollo 6. Scelta del Medico Competente.

Il Datore di lavoro, prima di nominare il Medico Competente, verifica, in forma documentata, la sua professionalità ed esperienza.

Il Datore di lavoro verifica che il Medico Competente documenti gli accessi e le verifiche effettuate in azienda.

Protocollo 7. Procedura per garantire la conformità legislativa.

Il Datore di lavoro, in collaborazione con il Direttore Operativo e con l'RSPP, monitora costantemente le novità legislative al fine del tempestivo recepimento dei contenuti rilevanti per la Società. Le principali fonti di informazione sono costituite da corsi di aggiornamento, banche dati, riviste e siti Internet di settore.

Almeno una volta all'anno ed in forma documentata, il Datore di lavoro, in collaborazione con il Direttore Operativo e con l'RSPP, dà conto al CdA della situazione aziendale e delle iniziative di adeguamento e miglioramento necessarie o opportune.

Protocollo 8. Valutazione dei rischi.

Il Datore di lavoro, in collaborazione con l'RSPP e con il Medico Competente, provvede alla individuazione ed alla valutazione di tutti i rischi connessi alle attività aziendali.

L'attività di individuazione e valutazione dei rischi è svolta in conformità a quanto disposto dagli artt. 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/2008 e delle altre norme applicabili. Nell'attività di individuazione e valutazione dei rischi aziendali, il Datore di lavoro tiene conto delle norme tecniche pertinenti e delle migliori prassi e soluzioni presenti sul mercato.

Protocollo 9. Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

All'esito dell'attività di individuazione e valutazione dei rischi connessi all'attività aziendale, il Datore di lavoro, in collaborazione con l'RSPP e con il Medico Competente, redige il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è sottoscritto dal Datore di lavoro, dall'RSPP, dal Medico Competente e dall'RLS.

Protocollo 10. Aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Il Datore di lavoro, in collaborazione con l'RSPP e con il Medico Competente, provvede all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (compresi i suoi eventuali allegati):

- nel caso di sopravvenute modifiche della normativa cogente o della normativa tecnica pertinenti le attività aziendali;
- quando il grado di evoluzione della tecnica lo richiede;
- in occasione delle modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- in occasione di modifiche del processo produttivo;
- in seguito ad infortuni significativi;
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Almeno una volta all'anno ed in forma documentata, il Datore di lavoro, con l'eventuale collaborazione del Direttore Operativo e/o dell'RSPP, verifica il DVR aziendale e dà conto della sua adeguatezza ovvero della necessità di aggiornamento. In tal caso, il Datore di lavoro, con l'eventuale collaborazione del Direttore Operativo e/o dell'RSPP, programma le iniziative di adeguamento necessarie.

Protocollo 11. Impianti, macchine ed attrezzature esistenti.

Il Datore di lavoro, in collaborazione con il Direttore Operativo e con l'RSPP, provvede all'archiviazione delle certificazioni e dei libretti di uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro dotate di certificazione CE.

Il Datore di lavoro, in collaborazione con l'RSPP, provvede alla redazione delle necessarie valutazioni ai fini della sicurezza per tutte le attrezzature di lavoro che non siano dotate di certificazione CE.

Protocollo 12. Installazione di nuovi impianti, macchine ed attrezzature.

La Società si affida a imprese specializzate per l'installazione di impianti, macchine ed attrezzature.

Nel caso di acquisto di nuovi impianti, macchine o attrezzature, il Datore di lavoro o il Direttore Operativo devono coordinarsi con l'RSPP al fine di verificarne la sicurezza sia intrinseca sia rispetto all'area di loro installazione; ciò a prescindere dal rilascio della

certificazione di conformità CE.

Prima della messa in servizio di impianti, macchine ed attrezzature, il Datore di lavoro o il Direttore Operativo, in collaborazione con l'RSPP, ne controlleranno l'efficienza e la sicurezza e verificheranno la presenza della documentazione prevista dalla Legge.

Protocollo 13. Manutenzione di impianti, macchine ed attrezzature.

Il Datore di lavoro o il Direttore Operativo, con l'eventuale collaborazione dell'RSPP, verificano periodicamente (e comunque nel rispetto delle scadenze di Legge) lo stato di impianti, macchine ed attrezzature e provvedono alla manutenzione per mezzo di personale interno appositamente formato, addestrato ed abilitato ovvero tramite imprese specializzate.

Il Datore di lavoro o il Direttore Operativo, con l'eventuale collaborazione dell'RSPP, redigono e mantengono uno scadenario dei controlli e delle manutenzioni.

Protocollo 14. Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore nel caso di appalti intra-aziendali.

Nel caso di appalti intra-aziendali, il Datore di lavoro o il Direttore Operativo verificano l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore.

A tal fine, il Datore di lavoro o il Direttore Operativo, eventualmente avvalendosi delle altre funzioni aziendali, acquisiscono i seguenti documenti:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e/o visura camerale storica dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo;
- documento di identità del legale rappresentante dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo;
- autocertificazione dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo (periodicamente aggiornato nel caso di lavori prolungati);
- ogni altro documento ritenuto utile a dimostrare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo.

Nel caso di appalti intra-aziendali che comportino la permanenza prolungata in azienda dei dipendenti dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo ovvero che esponano i dipendenti dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo a rischi specifici (es.: esecuzione di lavori in altezza, esecuzione di lavori in ambienti confinati), il Datore di lavoro o il Direttore Operativo acquisiscono:

- l'elenco dei dipendenti dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo che opereranno presso la Società;
- gli attestati di formazione ed informazione (riferiti al rischio specifico) dei dipendenti dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo che opereranno presso la Società.

Protocollo 15. Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) nel caso di appalti intra-aziendali.

Nel caso di appalti intra-aziendali e quando previsto dalla Legge, il Datore di lavoro, con l'eventuale collaborazione dell'RSPP, redige il Documento di Valutazione dei Rischi

Interferenziali (DUVRI).

Il Datore di lavoro o il Direttore Operativo trasmettono all'appaltatore il Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e ne ricevono una copia firmata per accettazione prima dell'inizio delle attività.

Protocollo 16. Verifica degli aspetti contrattuali nel caso di appalti intra-aziendali.

Il Datore di lavoro o il Direttore Operativo verificano che nei contratti e/o negli ordini o nelle offerte relativi ad appalti intra-aziendali:

- siano esposti i costi relativi alla sicurezza;
- sia indicato il soggetto che svolge la funzione di preposto per conto dell'appaltatore.

Il Datore di lavoro o il Direttore Operativo verificano altresì che nei documenti contrattuali con l'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo sia previsto che:

- l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto può avere inizio solo dopo che la Società avrà ricevuto la documentazione indicata al *Protocollo 14*;
- l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto può avere inizio solo dopo che la Società avrà ricevuto il DUVRI sottoscritto per approvazione dall'appaltatore;
- l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto può avere inizio solo dopo che è intervenuta la firma del contratto d'appalto e/o l'invio dalla Società all'appaltatore dell'accettazione dell'ordine o dell'offerta;
- la Società è legittimata ad eseguire in ogni momento i controlli che ritiene opportuni per verificare la corretta esecuzione delle opere appaltate;
- la Società è legittimata a sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore qualora dovesse rilevare gravi carenze dal punto di vista della sicurezza;
- la Società è legittimata a sospendere i pagamenti in favore dell'appaltatore nel caso il DURC dovesse risultare irregolare o dovesse mancare.

Protocollo 17. Formazione ed informazione dei lavoratori.

Il Datore di lavoro e l'RSPP, con l'eventuale collaborazione del Direttore Operativo, progettano e programmano l'attività formativa sulla base delle diverse mansioni collegate ai rischi specifici ed all'ambiente di lavoro, nonché tenendo conto degli obiettivi di miglioramento continuo della sicurezza in azienda.

Il Datore di lavoro e l'RSPP, con l'eventuale collaborazione del Direttore Operativo ed anche avvalendosi di società specializzate, provvedono alla formazione ed alla informazione del personale dipendente.

Il Datore di lavoro e l'RSPP, con l'eventuale collaborazione del Direttore Operativo, verificano che ogni lavoratore sia adeguatamente formato ed informato, secondo quanto previsto dalla normativa di settore, prima dell'adibizione alle mansioni lavorative ovvero prima del cambio di mansioni lavorative.

L'attività di formazione ed informazione è documentata mediante la predisposizione e/o acquisizione e la conservazione dei seguenti documenti:

- attestati di formazione;
- registro delle presenze;
- test di apprendimento;
- dispense e/o materiale utilizzato durante le attività di informazione e formazione.

La documentazione inerente alla formazione erogata in favore dei lavoratori viene inserita

e conservata nella scheda personale di ogni singolo dipendente.

Il Datore di lavoro e l'RSPP, con l'eventuale collaborazione del Direttore Operativo, prestano particolare attenzione alla formazione ed all'informazione del personale straniero, verificando la previa sufficiente comprensione della lingua italiana.

Il Datore di lavoro o il Direttore Operativo redigono e mantengono uno scadenziario per monitorare la formazione erogata e da erogare ai lavoratori e cura che la formazione dei lavoratori sia aggiornata secondo le scadenze di Legge.

Protocollo 18. Addestramento dei lavoratori.

Il Datore di lavoro, con l'eventuale collaborazione del Direttore Operativo, cura l'addestramento dei lavoratori.

L'attività di addestramento è documentata per iscritto.

Protocollo 19. Nuove assunzioni.

Nel caso di assunzione di un nuovo dipendente, il Datore di lavoro o il Direttore Operativo raccolgono tutta la documentazione relativa al neo-assunto; in particolare:

- curriculum vitae del neo-assunto;
- attestati di formazione pregressa;
- giudizi di idoneità pregressi.

Prima dell'adibizione del lavoratore all'attività lavorativa, il Datore di lavoro o il Direttore Operativo verificano che egli sia idoneo, adeguatamente formato, informato ed addestrato.

Protocollo 20. Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Il Datore di lavoro, con l'eventuale collaborazione del Direttore Operativo, fornisce ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati rispetto agli specifici rischi a cui i lavoratori sono esposti e conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla Legge e dalle norme tecniche di riferimento.

Il Datore di lavoro o il Direttore Operativo mantengono traccia scritta della consegna dei DPI ai lavoratori.

Il Datore di lavoro, con l'eventuale collaborazione del Direttore Operativo, informa i lavoratori che è loro obbligo segnalare la necessità di sostituire i DPI in caso di loro rottura, danneggiamento o usura.

Il Datore di lavoro o il Direttore Operativo mantengono traccia scritta della sostituzione dei DPI.

Il Datore di lavoro o il Direttore Operativo redigono e mantengono uno scadenziario dei DPI.

Protocollo 21. Gestione della sorveglianza sanitaria.

Il Datore di lavoro, in collaborazione con il Medico Competente, rispetta le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il Datore di lavoro o il Direttore Operativo verificano che il Medico Competente:

- almeno una volta all'anno visita i luoghi di lavoro;
- effettui la sorveglianza sanitaria nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. n. 81/2008.

Il Datore di lavoro o il Direttore Operativo redigono e mantengono uno scadenziario per

monitorare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Protocollo 22. Visite mediche pre-assuntive.

Il Datore di lavoro, con l'eventuale collaborazione del Direttore Operativo ed a mezzo del Medico Competente, prima dell'assunzione sottopone il lavoratore a visita medica, al fine di verificare lo stato di salute del lavoratore e la sua idoneità a svolgere le mansioni a cui il Datore di lavoro intende adibirlo.

La visita medica pre-assuntiva, ove ne ricorrano i presupposti, può essere finalizzata altresì alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Protocollo 23. Visite mediche al termine del rapporto di lavoro.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente (licenziamento, dimissioni o pensionamento), il Datore di lavoro, con l'eventuale collaborazione del Direttore Operativo, informa il Medico Competente affinché, quando previsto dalla Legge, provveda a sottoporre il lavoratore a visita medica.

Protocollo 24. Comunicazione ai lavoratori dell'esito della sorveglianza sanitaria.

Il Datore di lavoro o il Direttore Operativo comunicano in forma documentata ai lavoratori l'esito della sorveglianza sanitaria.

Protocollo 25. Gestione dei lavoratori con limitazioni o prescrizioni.

Nell'assegnazione delle mansioni al lavoratore, il Datore di lavoro e il Direttore Operativo si attengono scrupolosamente all'esito della sorveglianza sanitaria ed alle indicazioni fornite dal Medico Competente.

Nel caso il giudizio rilasciato dal Medico Competente contenga prescrizioni o limitazioni, il Datore di lavoro o il Direttore Operativo le comunicano al lavoratore per iscritto, rammentandogli l'obbligo della loro scrupolosa osservanza.

Nel caso i giudizi rilasciati dal Medico Competente contemplino prescrizioni o limitazioni, il Datore di lavoro o il Direttore Operativo – nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali – le comunicano al preposto, rammentandogli l'obbligo di vigilare sulla loro osservanza da parte dei lavoratori.

Protocollo 26. Gestione degli accessi da parte di terzi alle aree non produttive.

Il Datore di lavoro o il Direttore Operativo informano le persone esterne che accedono ai locali aziendali non produttivi circa eventuali rischi collegati alla loro presenza in sede.

Protocollo 27. Gestione degli accessi da parte di terzi alle aree produttive.

Il Datore di lavoro e il Direttore Operativo curano che agli ambienti produttivi acceda solo il personale a ciò specificamente autorizzato, assumendo ogni opportuna cautela funzionale ad assicurare un efficace presidio degli ingressi.

Eventuali soggetti esterni potranno accedere agli ambienti produttivi solo se accompagnati dal Datore di lavoro o dal Direttore Operativo, sotto la loro direzione e responsabilità.

Chi accede alle aree produttive deve indossare le scarpe antinfortunistiche ed abbigliamento ad alta visibilità.

Ai trasportatori esterni che accedano agli ambienti produttivi viene consegnato un documento nel quale sono spiegati i comportamenti da tenere ed i luoghi in cui gli è permesso o gli è vietato recarsi.

Protocollo 28. Gestione delle emergenze.

La Società individua le possibili situazioni di emergenza e definisce le funzioni incaricate di fronteggiarle (squadre di emergenza), ciascuna con precisi compiti e responsabilità nell'ambito dell'applicazione delle procedure di intervento. Identifica le dotazioni di intervento e di sicurezza disponibili in azienda e le modalità di impiego da parte degli addetti.

La Società ha stabilito controlli periodici per verificare e garantire la disponibilità, il funzionamento e l'efficienza dei presidi antincendio e, in generale, di tutte le dotazioni.

La Società ha individuato gli addetti alle squadre di emergenza ed antincendio, i quali ricevono specifica e adeguata informazione, formazione ed addestramento.

La Società ha predisposto un Piano di emergenza ed evacuazione ed un Piano di primo soccorso, rispondenti ai requisiti individuati dalla normativa vigente in materia.

La Società ha reso noto ai lavoratori ed ha esposto nei luoghi di lavoro i numeri telefonici (interni ed esterni) da contattare in caso di emergenza, nonché le planimetrie degli ambienti di lavoro sulle quali sono riportate le dotazioni antincendio e di sicurezza da utilizzare in caso di emergenza (estintori, pulsanti di emergenza, cassetta primo soccorso, vie di fuga, quadri elettrici principali, ecc.).

Protocollo 29. Gestione degli infortuni.

Il personale aziendale informa immediatamente il Datore di lavoro o il Direttore Operativo nel caso in cui si verifichi un infortunio.

Il Datore di lavoro o il Direttore Operativo informano immediatamente l'RSPP.

Il Datore di lavoro o il Direttore Operativo, con l'eventuale collaborazione dell'RSPP, provvedono alla conduzione di indagini per l'accertamento delle cause di infortunio ed individuano eventuali azioni correttive o migliorative.

Il Datore di lavoro, con l'eventuale collaborazione del Direttore Operativo, provvede alle segnalazioni e/o denunce di infortunio ai sensi del DPR n. 1124/1965 entro i termini di Legge.

Protocollo 30. Gestione degli accessi ispettivi.

Nel caso di visite da parte di Autorità ispettive, la persona deputata ad intrattenere i rapporti con esse è esclusivamente il Direttore Operativo.

Tutti i lavoratori sono informati che, nel caso di accesso da parte di Autorità ispettive, devono immediatamente contattare il Direttore Operativo ed astenersi dall'assumere iniziative che non siano espressamente autorizzate dal Direttore Operativo.

La documentazione eventualmente richiesta dalle Autorità viene predisposta dagli uffici, ma la trasmissione della stessa alle Autorità di controllo avviene ad esclusiva cura del Direttore Operativo.

Protocollo 31. Gestione dei quasi-infortuni.

Il personale aziendale informa immediatamente il Datore di lavoro e il Direttore Operativo nel caso di mancati infortuni.

Il Datore di lavoro, con l'eventuale collaborazione del Direttore Operativo e dell'RSPP, provvede alla conduzione di indagini per l'accertamento delle cause del quasi-infortunio ed individua eventuali azioni correttive o migliorative.

Protocollo 32. Gestione delle malattie professionali.

Nel caso in cui la Società riceva una denuncia di malattia professionale, provvede agli incombeni previsti dal DPR n. 1124/1965 entro i termini di Legge.

Fermo il coordinamento con le altre funzioni aziendali e con il consulente del lavoro, il Direttore Operativo sovrintende personalmente a tale incombenza ed a tutti i successivi incombeni scaturiti dalla denuncia di malattia professionale (invio all'INAIL del DVR e di altra documentazione richiesta o comunque opportuna, compilazione ed invio di questionari, ecc.).

Ogni altra funzione aziendale deve astenersi dall'assumere iniziative, se non espressamente autorizzate dal Direttore Operativo.

Protocollo 33. Copertura assicurativa.

Il Direttore Operativo verifica che la Società sia dotata di idonea assicurazione a totale copertura dei rischi connessi al verificarsi di un infortunio o di una malattia professionale. Almeno una volta all'anno ed in forma documentata, il Direttore Operativo verifica lo stato delle coperture assicurative in essere e la loro adeguatezza rispetto ai rischi presenti nello svolgimento delle attività aziendali ed all'organizzazione della Società.

Protocollo 34. Gestione dei sinistri.

Il Direttore Operativo cura la tempestiva denuncia alla compagnia assicurativa tenuta per la RCO dell'infortunio o della richiesta di riconoscimento di malattia professionale.

Protocollo 35. Gestione della documentazione in generale.

Il Datore di lavoro, con l'eventuale collaborazione del Direttore Operativo, cura la conservazione e custodia di tutta la documentazione inerente alla sicurezza.

Protocollo 36. Gestione della documentazione relativa ai dipendenti.

La documentazione riguardante ciascun dipendente viene raccolta nella scheda personale di ognuno, nella quale vengono inseriti, a titolo esemplificativo:

- il contratto di assunzione;
- gli attestati e gli altri documenti inerenti alla formazione erogata;
- il modulo di consegna dei DPI sottoscritto dal lavoratore;
- il modulo relativo al trattamento dei dati personali sottoscritto dal lavoratore.

Protocollo 37. Comunicazione interna verso i lavoratori.

La Società agevola la comunicazione tra tutti i dipendenti delle informazioni e notizie inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Società favorisce la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti attraverso la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Protocollo 38. Comunicazione del Datore di Lavoro al CdA.

Almeno una volta all'anno, il Datore di lavoro relaziona il CdA circa la gestione delle

tematiche attinenti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
 In tale sede, il Datore di lavoro illustra al CdA gli esiti della riunione periodica prevista dall'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008.

Protocollo 39. Monitoraggio delle spese e degli investimenti in materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

La Società gestisce le spese in materia di sicurezza a mezzo di apposite voci della contabilità.

Protocollo 40. Budget della sicurezza.

La Società programma annualmente le spese in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (intese sia come costi di mantenimento sia come investimenti).

Ai destinatari del Modello Organizzativo è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che violino la normativa o le buone prassi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- porre in essere comportamenti che esponano a rischio la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori e collaboratori dell'azienda, nonché di chiunque venga a trovarsi nelle aree aziendali.

4. Flussi informativi verso l'OdV.

L'OdV deve essere tempestivamente informato di:

Flusso informativo	Responsabile
Al verificarsi di infortuni o quasi infortuni (esclusi gli infortuni <i>in itinere</i>).	Datore di lavoro; Direttore Operativo; RSPP.
Denunce di malattie professionali.	Datore di lavoro; Direttore Operativo.
Aggiornamenti dell'organigramma della sicurezza (modifica del Datore di lavoro, nomina di nuovi dirigenti, nomina di nuovi preposti, modifica dell'RSPP, modifica del Medico Competente).	Datore di lavoro; Direttore Operativo.
Aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi.	Datore di lavoro; Direttore Operativo; RSPP.
Applicazione di sanzioni disciplinari.	Datore di lavoro; responsabile risorse umane.
Controlli effettuati dagli organi o enti preposti.	Datore di lavoro; Direttore Operativo; RSPP.

L'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere:

Flusso informativo	Responsabile
Aggiornamento circa l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali.	Datore di lavoro; Direttore Operativo; RSPP.
Verbale della riunione periodica <i>ex art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008.</i>	Datore di lavoro; Direttore Operativo; RSPP.
Verifica annuale del DVR.	Datore di lavoro; Direttore Operativo; RSPP.
Verifica annuale dello stato delle coperture assicurative in essere.	Direttore Operativo.
Relazione annuale dal Datore di lavoro al CdA.	Datore di lavoro; Direttore Operativo.
<i>Budget</i> annuale per la sicurezza.	Datore di lavoro; Direttore Operativo.

Con cadenza almeno annuale l'OdV incontrerà:

- il Datore di lavoro e/o il Delegato del datore di lavoro;
- l'RSPP;
- il Medico Competente;
- gli RLS;
- il Responsabile della Ripartizione Risorse Umane;
- il responsabile del sistema di gestione conforme allo *standard* internazionale ISO 9001 e ISO 14001.

al fine di acquisire informazioni:

- sulla situazione aziendale;
- sulle iniziative programmate di adeguamento e miglioramento necessarie o opportune.

Gli incontri potranno essere sostituiti dall'acquisizione di *report* scritti.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**

PARTE SPECIALE 5

**Reati ambientali
(art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001)**

INDICE

1. Le fattispecie di cui all'art. 25 <i>undecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	3
2. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.....	10
3. Principi comportamentali, presidi e divieti.....	11
<i>Protocollo 1. Rinvio al Sistema Certificato ISO 9001–14001.</i>	11
<i>Protocollo 2. Politica aziendale in materia di protezione dell'ambiente mediante la prevenzione o mitigazione degli impatti ambientali negativi.</i>	11
<i>Protocollo 3. Organigramma aziendale.</i>	12
<i>Protocollo 4. Scelta della società di consulenza.</i>	12
<i>Protocollo 5. Procedura per garantire la conformità legislativa.</i>	12
<i>Protocollo 6. Valutazione dei rischi.</i>	12
<i>Protocollo 7. Rispetto dell'autorizzazione ambientale.</i>	12
<i>Protocollo 8. Gestione delle emergenze.</i>	12
<i>Protocollo 9. Audit interno.</i>	12
<i>Protocollo 10. Registrazione e gestione delle non conformità.</i>	13
<i>Protocollo 11. Gestione degli accessi ispettivi.</i>	13
4. Flussi informativi verso l'OdV	13

1. Le fattispecie di cui all'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001.

Le fattispecie previste dall'art. 25 undecies del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 452 bis cp – Inquinamento ambientale;
- art. 452 quater cp – Disastro ambientale;
- art. 452 quinquies cp – Delitti colposi contro l'ambiente;
- delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452 octies cp;
- art. 452 sexies cp – Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;
- art. 452 septies cp – Impedito controllo;
- art. 452 terdecies cp – Omessa bonifica;
- art. 727 bis cp – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- art. 733 bis cp – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 in materia di scarichi;
- artt. 255 bis; 255 ter; 256 e 256 bis del D. Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;
- art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006 in materia di bonifica dei siti;
- art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006 in materia di obblighi di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e formulari;
- artt. 259 e 259 bis del D. Lgs. n. 152/2006 in materia di traffico illecito di rifiuti;
- art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 (da intendersi ora come art. 452 quaterdecies cp) in materia di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- art. 260 bis del D. Lgs. n. 152/2006 in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- art. 279 del D. Lgs. n. 152/2006 in materia di emissioni;
- reati previsti dalla L. n. 150/1992 relativa alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
- reati previsti dall'art. 3 della L. n. 549/1993 in materia di cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono stratosferico;
- reati previsti dal D. Lgs. n. 202/2007 in materia di inquinamento provocato dalle navi.

Si riporta di seguito il testo delle fattispecie incriminatrici che, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della società, risultano astrattamente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Modello.

Inquinamento ambientale (art. 452 bis cp).

«È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un

habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi».

Disastro ambientale (art. 452 quater cp).

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies cp).

«Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo».

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies cp).

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di

compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze».*

Impedimento del controllo (art. 452 septies cp).

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Circostanze aggravanti (art. 452 octies cp).

«Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale».

Omessa bonifica (art. 452 terdecies cp).

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies cp).

«Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di

accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare

la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la

disponibilità e ne ordina la confisca».

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis cp).

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda fino a 8.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 Euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie».

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis cp).

«Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 bis del codice penale per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE».

Scarico acque (art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006).

«1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29–quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29–quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici,

che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente».

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006).

«1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29–quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29–quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236».

Bonifica dei siti (art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006).

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006).

«(...)

4. (...) Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

(...)».

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D. Lgs. n. 152/2006)

«1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda

*da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
(...)»*

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis D. Lgs. 152/2006)

«6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 cp a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti».

Emissioni in atmosfera – Violazione dei limiti di emissione o delle prescrizioni stabiliti dalle autorizzazioni – Sanzioni (art. 279 del D. Lgs. 152/2006).

« (...)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(...)

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(...)»

2. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.

I principali processi sensibili che la Società ha individuato al proprio interno, in relazione alla presente Parte Speciale, sono:

- la gestione del ciclo dei rifiuti e la tracciabilità degli stessi;
- l'attività di selezione e gestione dei fornitori di servizi di analisi, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- la gestione delle sostanze pericolose;
- lo svolgimento di attività da cui possa derivare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
- la gestione degli adempimenti e delle dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambientale.

Stante, da un lato, la tipologia dei reati contemplati dalla presente Parte Speciale ed il tipo di attività svolta dalla Società, il rischio della astratta commissione di reati ambientali, pur mitigato dal Sistema Certificato ISO 9001-14001, è stimato di livello "medio".

Le funzioni esposte al rischio della commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale sono:

- il Delegato ambientale;

- il Direttore Operativo;
- i lavoratori;
- i soggetti che svolgono attività aventi rilevanza ai fini della tutela dell'ambiente.

3. Principi comportamentali, presidi e divieti.

L'operato della Società si ispira alle logiche comportamentali indicate nella Parte Speciale 1.

I destinatari del Modello Organizzativo devono:

- rispettare le fonti normative e le buone prassi in materia ambientale;
- rispettare le prescrizioni imposte dai titoli autorizzativi;
- tenere, in tutte le loro attività, un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di Legge e degli atti regolamentari interni.

La Società:

- è dotata di un sistema di gestione conforme agli standard internazionali ISO 9001 e ISO 14001;
- è dotata di certificazione Global Organic Textile Standard (GOTS), che garantisce l'idoneità del processo di produzione e di confezionamento del prodotto, l'utilizzo limitato di prodotti chimici e il rispetto di criteri ambientali in tutte le fasi della filiera produttiva;
- è dotata di certificazione Global Recycled Standard (GRS), che assicura la presenza di minimo 20% di materiale riciclato nei prodotti intermedi e finiti, il mantenimento della tracciabilità lungo l'intero processo produttivo, la restrizione nell'uso dei prodotti chimici ed il rispetto di criteri ambientali e sociali in tutte le fasi della filiera produttiva;
- è dotata di certificazione Responsible Wool/Mohair/Alpaca Standard, che assicura la provenienza di fibre animali (wool, mohair, alpaca) da allevamenti gestiti in modo responsabile, nel rispetto di criteri specifici per il benessere animale e per la riduzione dell'impatto ambientale;
- rispetta i protocolli di seguito elencati.

Protocollo 1. Rinvio al Sistema Certificato ISO 9001-14001.

La Società ha adottato ed implementato un Sistema Certificato ISO 9001-14001.

Tutti coloro che operano nell'ambito della Società o per conto della stessa sono tenuti ad attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni ed indicazioni nei documenti del Sistema Certificato ISO 9001-14001.

Protocollo 2. Politica aziendale in materia di protezione dell'ambiente mediante la prevenzione o mitigazione degli impatti ambientali negativi.

La Società, mettendo a disposizione risorse umane, strumentali, ed economiche, si impegna a rispettare la normativa ambientale ed a contenere quanto più possibile gli impatti negativi della propria attività.

Nell'ambito del Sistema Certificato ISO 9001-14001 la Società si è dotata di una politica aziendale.

Protocollo 3. Organigramma aziendale.

La struttura organizzativa della Società è quella rappresentata nell'organigramma aziendale ai fini del Sistema Certificato ISO 9001–14001.

L'organigramma aziendale è esposto in bacheca ed è a disposizione di tutti i dipendenti che lo richiedano.

Protocollo 4. Scelta della società di consulenza.

Il Delegato ambientale o il Direttore Operativo, in collaborazione con il Responsabile SGQ/SGA, qualora lo ritengano necessario o opportuno, scelgono una società di consulenza dotata di comprovata professionalità ed esperienza, nonché dotata di struttura organizzativa tale da poter assicurare una effettiva e continuativa attività di collaborazione.

Il Delegato ambientale o il Direttore Operativo in collaborazione con il Responsabile SGQ/SGA, acquisiscono e conservano la documentazione a supporto della scelta effettuata.

Il Delegato ambientale o il Direttore Operativo, in collaborazione con il Responsabile SGQ/SGA, verificano che la società di consulenza documenti gli accessi e le verifiche effettuate in azienda.

Protocollo 5. Procedura per garantire la conformità legislativa.

Il Delegato ambientale o il Direttore Operativo, in collaborazione con il Responsabile SGQ/SGA, anche avvalendosi di quanto previsto dal Sistema Certificato ISO 9001–14001, monitorano costantemente le novità legislative al fine del tempestivo recepimento dei contenuti rilevanti per la Società. Le principali fonti di informazione sono costituite da corsi di aggiornamento, banche dati, riviste e siti internet di settore.

Almeno una volta all'anno ed in forma documentata, il Delegato ambientale o il Direttore Operativo, in collaborazione con il Responsabile SGQ/SGA, danno conto al CdA della situazione aziendale e delle iniziative di adeguamento e miglioramento necessarie o opportune.

Protocollo 6. Valutazione dei rischi.

Nell'ambito del Sistema Certificato ISO 9001–14001, la Società ha provveduto alla individuazione e valutazione dei rischi ambientali.

Protocollo 7. Rispetto dell'autorizzazione ambientale.

Nell'ambito del Sistema Certificato ISO 9001–14001, la Società si è dotata di procedure ed istruzioni operative che assicurano il rispetto dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui è dotata la Società.

Protocollo 8. Gestione delle emergenze.

Tramite il Sistema Certificato ISO 9001–14001, la Società ha approntato un sistema di gestione delle emergenze ambientali.

Protocollo 9. Audit interno.

Come previsto dal Sistema Certificato ISO 9001–14001, la Società ha approntato un sistema di *audit* interno.

Protocollo 10. Registrazione e gestione delle non conformità.

Come previsto dal Sistema Certificato ISO 9001–14001, la Società ha approntato un sistema di registrazione e gestione delle non conformità.

Protocollo 11. Gestione degli accessi ispettivi.

Nel caso di visite da parte di Autorità ispettive, la persona deputata ad intrattenere i rapporti con esse è esclusivamente il Direttore Operativo.

Tutti i lavoratori sono informati che, nel caso di accesso da parte di Autorità ispettive, devono immediatamente contattare il Direttore Operativo ed astenersi dall'assumere iniziative che non siano espressamente autorizzate dal Direttore Operativo.

La documentazione eventualmente richiesta dalle Autorità viene predisposta dagli uffici, ma la trasmissione della stessa alle Autorità di controllo avviene ad esclusiva cura del Direttore Operativo.

Ai destinatari del Modello Organizzativo è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che violino la normativa o le buone prassi ambientali;
- porre in essere comportamenti che violino titoli autorizzativi in materia ambientale;
- porre in essere comportamenti che esponano a rischio le matrici ambientali.

4. Flussi informativi verso l'OdV.

L'OdV deve essere tempestivamente informato di:

Flusso informativo	Responsabile
Comportamenti che esponano a rischio le matrici ambientali.	Delegato ambientale; Direttore Operativo.
Applicazione di sanzioni disciplinari.	Datore di lavoro; responsabile risorse umane.
Controlli effettuati dagli organi o enti preposti.	Delegato ambientale; Direttore Operativo.

L'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere:

Flusso informativo	Responsabile
Elenco dei documenti, procedure, istruzioni operative, moduli che fanno parte del sistema di gestione conforme allo <i>standard</i> internazionale ISO 9001 e ISO 14001, con l'indicazione di quelle di nuova adozione.	Direttore Operativo; responsabile del sistema di gestione conforme allo <i>standard</i> internazionale ISO 9001 e ISO 14001.

Verbale del riesame annuale del sistema di gestione conforme allo <i>standard</i> internazionale ISO 9001 e ISO 14001.	Direttore Operativo; responsabile del sistema di gestione conforme allo <i>standard</i> internazionale ISO 9001 e ISO 14001.
--	--

Con cadenza almeno annuale l'OdV incontrerà:

- il Delegato ambientale e/o suo incaricato;
- il responsabile del sistema di gestione conforme allo *standard* internazionale ISO 9001 e ISO 14001.

Gli incontri potranno essere sostituiti dall'acquisizione di *report* scritti.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**

PARTE SPECIALE 6

**Delitti contro l'industria ed il commercio
(art. 25 *bis*1 del D. Lgs. n. 231/2001)**

INDICE

1.	Le fattispecie di cui all'art. 25 <i>bis</i> 1 del D. Lgs. n. 231/2001.....	3
2.	Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.....	4
3.	Principi comportamentali, presidi e divieti.....	4
4.	Flussi informativi verso l'OdV.....	5

1. Le fattispecie di cui all'art. 25 bis1 del D. Lgs. n. 231/2001.

Le fattispecie previste dall'art. 25 bis.1 del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 513 cp – Turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 515 cp – Frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 cp – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- art. 517 cp – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- art. 517 *ter* cp – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- art. 517 *quater* cp – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;
- art. 513 *bis* cp – Illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- art. 514 cp – Frodi contro le industrie nazionali.

Si riporta di seguito il testo delle fattispecie incriminatrici che, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della società, risultano astrattamente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Modello.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cp).

«Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.»

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cp).

«Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.»

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cp).

«Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.»

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cp).

«Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro».

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cp).

«Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro».

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cp).

«Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

2. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.

Quanto all'art. 25 bis1 del D. Lgs. n. 231/2001, sussiste un rischio astratto di commissione dei reati di cui agli artt. 513 (turbata libertà dell'industria o del commercio), 513 bis (illecita concorrenza con minaccia o violenza), 514 (frodi contro le industrie nazionali), 515 (frode nell'esercizio del commercio), 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517 ter (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale).

Con riferimento ai reati previsti dalla presente Parte Speciale, sono individuabili i seguenti processi sensibili:

- attività di approvvigionamento;
- attività di commercializzazione e distribuzione dei prodotti;
- attività commerciale in genere.

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, il rischio è stimato come "medio".

La funzione esposta al rischio della commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale è l'Organo Amministrativo.

3. Principi comportamentali, presidi e divieti.

L'operato della Società si ispira alle logiche comportamentali indicate nella Parte Speciale 1.

I destinatari del Modello Organizzativo devono:

- tenere un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di Legge e degli atti regolamentari interni, in tutte le loro attività;
- rispettare quanto previsto dal Codice Etico; dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dagli altri atti regolamentari interni adottati dalla Società.

La Società:

- ha adottato un sistema di gestione conforme agli *standard* internazionali ISO 9001 e ISO 14001, funzionale ad assicurare la qualità dei propri prodotti e dunque idoneo a prevenire il verificarsi degli illeciti oggetto della presente Parte Speciale.

Ai destinatari del Modello Organizzativo è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che integrino pratiche commerciali scorrette;
- vendere o porre in vendita beni che abbiano caratteristiche diverse da quelle indicate in etichetta o in altri documenti informativi;
- utilizzare titoli di proprietà industriale altrui;
- adoperare mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;
- consegnare all'acquirente una cosa per un'altra, ovvero una cosa che, per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata e/o pattuita.

4. Flussi informativi verso l'OdV.

L'OdV deve essere tempestivamente informato di:

Flusso informativo	Responsabile
Non conformità dei prodotti rilevanti ai fini delle fattispecie oggetto della presente Parte Speciale.	Direttore Operativo; responsabile del sistema di gestione conforme allo <i>standard</i> internazionale ISO 9001 e ISO 14001.

L'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere:

Flusso informativo	Responsabile
Elenco dei documenti, procedure, istruzioni operative, moduli che fanno parte del sistema di gestione conforme allo <i>standard</i> internazionale ISO 9001 e ISO 14001, con l'indicazione di quelle di nuova adozione.	Direttore Operativo; responsabile del sistema di gestione conforme allo <i>standard</i> internazionale ISO 9001 e ISO 14001.

Verbale del riesame annuale del sistema di gestione conforme allo <i>standard</i> internazionale ISO 9001 e ISO 14001.	Direttore Operativo; responsabile del sistema di gestione conforme allo <i>standard</i> internazionale ISO 9001 e ISO 14001.
--	--

Con cadenza almeno annuale l'OdV:

- incontrerà il Direttore Operativo;
- incontrerà il responsabile del sistema di gestione conforme allo *standard* internazionale ISO 9001 e ISO 14001.

Gli incontri potranno essere sostituiti dall'acquisizione di *report* scritti.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**

PARTE SPECIALE 7

**Delitti contro la personalità individuale
(art. 25 *quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001)**

**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
(art. 25 *duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001)**

INDICE

1. Le fattispecie di cui all'art. 25 <i>quinqies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.....	3
2. Le fattispecie di cui all'art. 25 <i>duodecies</i> del D. Lgs. n. 231/2001.	4
3. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.....	7
4. Principi comportamentali, presidi e divieti.....	7
5. Flussi informativi verso l'OdV.	8

1. Le fattispecie di cui all'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Le fattispecie previste dall'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 600 cp – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- art. 600 *bis* cp – Prostituzione minorile;
- art. 600 *ter* cp – Pornografia minorile;
- art. 600 *quater* cp – Detenzione o accesso a materiale pornografico;
- art. 600 *quater*¹ cp – Pornografia virtuale;
- art. 600 *quinquies* cp – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- art. 601 cp – Tratta di persone;
- art. 602 cp – Acquisto e alienazione di schiavi;
- art. 603 *bis* cp – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 609 *undecies* cp – Adescamento di minorenni.

Si riporta di seguito il testo della fattispecie di cui all'art. 603 *bis* cp, in quanto, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della società, risulta astrattamente rilevante ai fini dell'applicazione del presente Modello.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*
- 2. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*
- 3. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*
- 4. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1. il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2. il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3. l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di*

lavoro».

2. Le fattispecie di cui all'art. 25 *duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Le fattispecie previste dall'art. 25 *duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001 sono le seguenti:

- art. 12, comma 3, 3 *bis*, 3 *ter* e comma 5 del D. Lgs. n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- art. 22, comma 12 *bis* del D. Lgs. n. 286/1998 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 25 *duodecies*:

«In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, co. 12 bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Con riferimento al primo comma, l'art. 22, comma 12-bis, del D.lgs. 286/98 stabilisce che:

«Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale».

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 *bis* del Codice Penale sono:

«1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti».

Il richiamato art. 22, comma 12 del D. Lgs. 286/98 stabilisce che:

«Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del

permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”.

Di conseguenza, in ragione dei richiami normativi dell’art. 25–*duodecies* del D. Lgs. n. 231/01, l’ente che ha alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure il cui permesso sia scaduto (e non ne sia stato richiesto il rinnovo entro i termini di legge), revocato o annullato è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000 euro, se i lavoratori occupati sono:

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

Con riferimento, poi, al comma 1 *bis*, l’art. 12, commi 3, 3 *bis* e 3 *ter* del D. Lgs. 286/1998 stabilisce:

«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

3–bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3–ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.”*

Alla luce delle disposizioni di nuova introduzione vengono quindi sanzionate le condotte poste in essere nell’interesse o vantaggio dell’Ente ed in violazione delle disposizioni del testo unico sull’immigrazione, aventi quale finalità la promozione, direzione,

organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o dirette al compimento di altri atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale le persone non sono cittadini o non hanno titolo di residenza permanente.

La responsabilità penale dell'Ente sorge, tuttavia, solo laddove si verifichi, alternativamente, uno degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 286/1998:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Sono, poi, previsti trattamenti sanzionatori peggiorativi qualora, in particolare:

- le condotte di cui al comma 3 siano compiute con il ricorso di due o più delle condizioni richieste dalla medesima norma;
- i fatti siano commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo o riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- siano commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Con riferimento al comma 1 *ter*, l'art. 12 comma 5 del D.lgs. 286/1998 stabilisce inoltre che:

«Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

La condotta integrante il favoreggiamento della permanenza illegittima sul territorio dello Stato da parte dello straniero è pertanto oggetto di sanzione da parte del Legislatore, in particolare quando il fine dell'Ente sia quello di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero stesso.

L'intento normativo è pertanto quello di contrastare una ulteriore forma di sostegno al fenomeno della immigrazione clandestina, perpetrato tramite la realizzazione di condotte idonee a lucrare sulla permanenza dei soggetti in stato di irregolarità.

Quanto al comma 1 *quater*, con tale disposizione il Legislatore ha, infine, inteso sanzionare le condotte rientranti nei due commi precedenti con l'ulteriore applicazione delle sanzioni interdittive per un periodo non inferiore ad un anno.

3. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.

I principali processi sensibili che la Società ha individuato al proprio interno, in relazione alla presente Parte Speciale, sono:

quanto all'art. 25 *quinqüies* del D. Lgs. n. 231/2001

- la gestione dei fornitori–terzisti;

quanto all'art. 25 *duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001:

- la gestione del personale.

In ragione dello specifico settore nel quale la società opera e delle recenti iniziative assunte dall'Autorità Giudiziaria verso operatori della filiera della moda, sussiste un astratto rischio di commissione dei reati di Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp) e di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* cp).

Tuttavia il rischio astratto, di natura contestuale ed esterna, è mitigato dal fatto che la Società ha limitate esigenze di rivolgersi a fornitori–terzisti per l'esecuzione di attività lavorative importanti impiego di manodopera; che il numero di fornitori–terzisti è contenuto e sostanzialmente stabile nel tempo; che i fornitori–terzisti sono per lo più nazionali.

Per tali ragioni, il rischio della astratta commissione di Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp) e di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* cp) è stimato di livello “basso”.

In ragione del fatto che la popolazione lavorativa della Società è sostanzialmente stabile (limitato *turn-over*) e costituita prevalentemente da dipendenti di nazionalità italiana, il rischio astratto dell'impiego di cittadini stranieri di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è stimato di livello “basso”.

Può essere ragionevolmente escluso il rischio della commissione degli altri reati menzionati dagli artt. 25 *quinqüies* e 25 *duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Le funzioni esposte al rischio della commissione dei reati trattati nella presente Parte Speciale sono:

- l'Organo Amministrativo;
- il Responsabile delle Risorse Umane;
- il Direttore Operativo;
- i lavoratori.

4. Principi comportamentali, presidi e divieti.

L'operato della Società si ispira alle logiche comportamentali indicate nella Parte Speciale 1.

Al fine di prevenire i reati previsti dall'art. 25 *quinqüies* ritenuti rilevanti, la Società:

- conduce i rapporti con i fornitori–terzisti in modo equo e corretto, nel rispetto dei

diritti fondamentali dei lavoratori;

- adotta clausole contrattuali che impegnino i fornitori–terzisti al rispetto del proprio Codice Etico ed all’applicazione delle condizioni contrattuali minime previste dai CCNL applicabili;
- per ciascun fornitore–terzista, acquisisce i seguenti documenti: certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e/o visura camerale storica dell’impresa o del lavoratore autonomo; documento di identità del legale rappresentante dell’impresa o del lavoratore autonomo; Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità dell’impresa o del lavoratore autonomo (periodicamente aggiornato nel caso di lavori prolungati);
- almeno una volta all’anno monitora, anche attraverso i *media*, l’esistenza di eventuali notizie pregiudizievoli relative ai fornitori–terzisti;
- almeno una volta all’anno, effettua un sopralluogo presso ciascun fornitore–terzista.

Al fine di prevenire i reati previsti dall’art. 25 *duodecies* ritenuti rilevanti, assume rilievo il fatto che i principali processi amministrativi della Società vengono gestiti dagli uffici amministrativi della Società BONOTTO SPA in ragione del contratto di servizi sottoscritto il 2.1.2019 e successivi rinnovi ed integrazioni, il quale, tra l’altro, ha ad oggetto:

- la gestione operativa delle presenze del personale dipendente ed annessi adempimenti;
- la gestione operativa contabile, amministrativa, fiscale e gestionale.

Nel caso di lavoratori stranieri extracomunitari, il Responsabile delle Risorse Umane:

- acquisisce copia del permesso di soggiorno;
- prevede che nel contratto di lavoro sia espressamente previsto che il mancato rinnovo e/o la scadenza e/o la revoca e/o comunque la perdita di validità o efficacia del permesso di soggiorno costituiscono causa di automatica risoluzione del contratto di lavoro stesso per fatto imputabile a colpa del lavoratore;
- in costanza di rapporto di lavoro monitora la validità del permesso di soggiorno;
- richiede al lavoratore straniero prova della richiesta di rinnovo nei termini di legge e comunque prima della scadenza del permesso di soggiorno stesso.

5. Flussi informativi verso l’OdV.

L’OdV deve essere tempestivamente informato di:

Flusso informativo	Responsabile
Informazioni pregiudizievoli su fornitori–terzisti inerenti alle condizioni di lavoro dei dipendenti	Responsabile delle Risorse Umane; Direttore Operativo.
Controlli effettuati dagli organi o enti preposti su fornitori–terzisti inerenti alle condizioni di lavoro dei dipendenti.	Responsabile delle Risorse Umane; Direttore Operativo.

Criticità nell'ambito della gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazioni del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali ed assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori.	Responsabile delle Risorse Umane; Direttore Operativo.
Criticità nell'ambito della gestione delle risorse umane.	Responsabile delle Risorse Umane; Direttore Operativo.

Con cadenza almeno annuale l'OdV incontrerà:

- il Responsabile delle Risorse Umane e/o il Direttore Operativo.
- Gli incontri potranno essere sostituiti dall'acquisizione di *report* scritti.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001**

PARTE SPECIALE 8

Altri reati

INDICE

1. Altre fattispecie non menzionate nelle Parti Speciali.....	3
2. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.....	4
3. Principi comportamentali, presidi e divieti.....	4
4. Flussi informativi verso l'OdV.....	4

1. Altre fattispecie non menzionate nelle Parti Speciali.

Le fattispecie previste dal D. Lgs. n. 231/2001 non menzionate nelle altre Parti Speciali sono le seguenti:

- artt. 3 e 10 della Legge n. 146/2006 – Reati transnazionali;
- art. 24 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata;
- art. 25 *quater* del D. Lgs. n. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- art. 25 *quater*¹ del D. Lgs. n. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- art. 25 *octies*² – Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea;
- art. 25 *terdecies* del D. Lgs. n. 231/2001 – Razzismo e xenofobia;
- art. 25 *quaterdecies* del D. Lgs. n. 231/2001 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- art. 25 *septiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale;
- art. 25 *octiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- art. 25 *undecies* del D. Lgs. n. 231/2001 – Delitti contro gli animali.

Si riporta di seguito il testo delle fattispecie incriminatrici che, tenuto conto delle peculiarità e caratteristiche della Società, risultano astrattamente rilevanti ai fini dell'applicazione del presente Modello.

L'art. 25 *terdecies* prevede:

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Con riferimento al primo comma dell'articolo in commento, si segnala che l'art. 7, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 21/2018 ha abrogato l'art. 3 della L. n. 654/1975 ivi richiamato.

Pertanto, a norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 del medesimo D. Lgs. n. 21/2018, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni dell'art. 3 della L. n. 654/1975, ovunque presenti, si intendono riferiti al reato di: “*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*” (art. 604-bis c.p.). Si riporta di seguito il testo:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi

l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e

l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale».

2. Processi sensibili, funzioni coinvolte e valutazione del rischio.

Quanto ai reati presupposto previsti dall'art. 24 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001, in relazione agli stessi sussiste un'area diffusa di rischio che interessa tutte le funzioni interne della Società. Tuttavia, in considerazione del contesto geografico e merceologico in cui opera la Società e dei presidi in essere, il rischio è stimato di livello "basso".

Può essere ragionevolmente escluso il rischio della commissione degli altri reati menzionati dagli articoli del D. Lgs. n. 231/2001 richiamati nella presente Parte Speciale.

3. Principi comportamentali, presidi e divieti.

L'operato della Società si ispira alle logiche comportamentali indicate nella Parte Speciale 1.

I destinatari del Modello Organizzativo devono:

- tenere un comportamento corretto, nel rispetto delle norme di Legge e degli atti regolamentari interni, in tutte le loro attività;
- rispettare quanto previsto dal Codice Etico; dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dagli altri atti regolamentari interni adottati dalla Società.

4. Flussi informativi verso l'OdV.

L'OdV deve essere tempestivamente informato di:

Flusso informativo	Responsabile
--------------------	--------------

Criticità nell'ambito dell'attività aziendale che possano esporre la Società al rischio della commissione di uno dei reati menzionati nella presente Parte Speciale.	Tutti i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
--	--